SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 28 maggio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETO 6 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Antares società cooperartiva a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(11A06666)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Calce e Mattoni soc. coop. di prod. e lavoro», in Apricena e nomina del commissario liquidatore. *(11A06667)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola 2007», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore. *(11A06668)*

DECRETO 6 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Ortufrutticolo di Basilicata soc. coop. a r.l.», in Potenza. *(11A06669)*

DECRETO 8 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. La Nuova Ste. & SA - Società cooperativa», in Angri e nomina del commissario liquidatore. *(11A06670)*

DECRETO 8 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Esculapio società cooperativa sociale - ONLUS», in Fiuggi e nomina del commissario liquidatore. *(11A06671)*

DECRETO 8 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa sociale Il Castello a responsabilità limitata», in Ariano Irpino e nomina del commissario liquidatore. *(11A06672)*

DECRETO 8 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Progetto Millenium cooperativa sociale a r.l.», in Teramo e nomina del commissario liquidatore. *(11A06673)*

DECRETO 8 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Diamante società cooperativa in liquidazione», in Pescara e nomina del commissario liquidatore. *(11A06674)*

DECRETO 8 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Logica P.S.C.», in Orsogna e nomina del commissario liquidatore. *(11A06675)*

DECRETO 8 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alba N.P.», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore. *(11A06676)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Edile San Mauro società cooperativa a r.l.», senza sostituzione, in Villaverde. *(11A06677)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «ARS ET LABOR», in Praiano. *(11A06678)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Adriatica - Società cooperativa a r.l.», in Bari. *(11A06679)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «L'Agrumeto Piccola società cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro. *(11A06680)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Società cooperativa agricola Cutro a r.l.», in Cutro. *(11A06681)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Società cooperativa agricola Ammasso e distribuzione latte a r.l.», in Catanzaro. *(11A06682)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», in Cittanova. *(11A06683)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «C.E.D. 2000 Centro elaborazione dati - Piccola società cooperativa», in Olevano sul Tusciano. *(11A06684)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Ediltecnica - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Quarto. *(11A06685)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Saturno», in Battipaglia. *(11A06686)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «Società cooperativa Si Multiservizi a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(11A06687)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «Società cooperativa di trebbiatura e macinazione dei cereali», in Calitri e nomina del commissario liquidatore. *(11A06688)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «Rossana società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(11A06689)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «Santa Caterina - Società cooperativa», in Taranto e nomina del commissario liquidatore. *(11A06690)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «C.ED.IM. Costruzioni edili ed impiantistiche piccola società cooperativa a r.l.», in Mesagne e nomina del commissario liquidatore. *(11A06691)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «Società cooperativa edilizia Rolex», in L'Aquila e nomina del commissario liquidatore. *(11A06692)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «La Medusa società cooperativa», in Monte Argentario e nomina del commissario liquidatore. *(11A06693)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «Società cooperativa di consumo Flecchiese», in Pray e nomina del commissario liquidatore. *(11A06694)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «La concordia - Società coop. a r.l.», in Villapiana e nomina del commissario liquidatore. *(11A06695)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «FI.ME. Società cooperativa», in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore. *(11A06696)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «Arcadia società cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore. *(11A06697)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «Società cooperativa artigiana New Edil a r.l.», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore. *(11A06698)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «Logika società cooperativa», in Sesto Calende e nomina del commissario liquidatore. *(11A06699)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «Edipress società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(11A06700)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Sibiola a r.l. C.S. a r.l.», in Serdiana. *(11A06701)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa allevamenti associati a r.l.», in Campobasso. *(11A06702)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «S. Antonio», in Silanus. *(11A06703)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Scioglimento della cooperativa «Canto Nuovo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Potenza e nomina del commissario liquidatore. *(11A06704)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa adriatica - Società cooperativa a responsabilità limitata.», in Serracapriola. *(11A06705)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Aurora S.r.l.», in Mileto. *(11A06706)*

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti per la realizzazione, nell'ambito del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia. (Ordinanza n. 3928).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di "grande evento" per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui è stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per la realizzazione, nell'ambito del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la richiesta del Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per accelerare le iniziative dirette alla realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale i termini di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 15 della legge regionale del Veneto n. 10/1999 sono ridotti della metà.

2. In relazione al progetto concernente il compendio immobiliare dell'ex Ospedale al Mare, non si applicano le procedure di cui al decreto legislativo n. 152/2006, Parte II, in quanto l'intervento non rientra nelle fattispecie di cui agli allegati III e IV alla Parte II del citato decreto ed in particolare:

nella fattispecie progettuale di cui all'allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera *b)*, in quanto il previsto riassetto di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti interessa una superficie inferiore a 10 ettari;

nella fattispecie progettuale di cui all'allegato IV alla Parte II, punto 8, lettera *a)*, in quanto l'intervento ricade all'interno di centri abitati.

3. In relazione al progetto concernente la spiaggia antistante l'ex Ospedale al Mare, non si applicano le procedure di cui al decreto legislativo n. 152/2006 Parte II, in quanto trattasi di fattispecie progettuale non prevista negli allegati III e IV.

La presente ordinanza verrà sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *l)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2011

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 1

11A06983

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 gennaio 2011.

Rilascio della licenza al parco faunistico «La Torbiera», in Agrate Conturbia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, così come modificato dal decreto 18 gennaio 2006 e dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.192;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 73/2005, che prevede che il provvedimento di licenza sia rilasciato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata;

Vista la nota prot. n. DPN/2005/29426 del 16 Novembre 2005 con la quale il Parco Faunistico «La Torbiera» ha formulato la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata ai requisiti imposti dal suddetto decreto legislativo n. 73/2005;

Viste la nota, prot. DPN/1D/2006/17585 del 5 luglio 2006, con cui si richiede l'individuazione da parte del Ministero della salute e del Corpo forestale dello Stato dei nominativi degli esperti per il sopralluogo da effettuarsi in base al suddetto decreto alla struttura Parco Faunistico «La Torbiera»;

Vista la nota del Corpo forestale dello Stato, prot. n. 200602131 pos. 2/B del 24 Luglio 2006, pervenuta in data 24 luglio 2006, prot. DPN n. 19150, che individua nella persona della dott.ssa Cecilia Ambrogi l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, già Ministero della salute, prot. n. 0011632-P del 29 Maggio 2008, pervenuta in data 3 giugno 2008, prot. DPN-2008-0013608, che individua nella persona della dott.ssa Cristina Zacchia l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota della Direzione per la protezione della natura, prot. DPN-2008- 0013312 del 28 maggio 2008, con cui si incarica la commissione di esperti per il sopralluogo per il giorno 20 giugno 2008;

Vista la documentazione aggiuntiva richiesta durante lo svolgimento del sopralluogo, e pervenuta, con nota prot. n. DPN-2008-0018813 del 31 luglio 2008;

Visto il verbale della commissione di esperti incaricata per il sopralluogo presso il Parco Faunistico «La Torbiera», trasmesso con nota prot. n. DPN-2008- 0027463 del 20 novembre 2008;

Considerato che, pur esprimendo parere favorevole, la commissione ha ritenuto opportuno formulare le seguenti raccomandazioni:

1. il rispetto della normativa vigente in merito all'uso delle ricette in deroga e l'invio del mod. 12 alla Azienda Sanitaria Locale ogni volta che si effettuano trattamenti vaccinali negli animali;

2. il rispetto dell'obbligo di ospitare gli animali affidati a vario titolo dal Corpo Forestale dello Stato al Parco, in ambienti completamente separati dalle strutture del giardino zoologico e dagli altri animali ivi contenuti e di non esporli al pubblico. Inoltre particolare attenzione deve essere posta nella gestione del personale che si occupa della cura degli animali in quanto devono essere evitati rischi di cross-contaminazione, pertanto nelle due aree si dovrà ricorrere a personale differenziato o dovrà essere adottata una procedura validata dal veterinario aziendale, tale da garantire il rispetto delle norme igenico-sanitarie; tali procedure devono valere anche per i locali adibiti al periodo di quarantena degli animali di nuova immissione;

3. il riporre particolare attenzione nella gestione delle specie arboree ed arbustive presenti nelle recinzioni, per evitare pericoli di fuga.

Visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 aprile 2010;

Considerato quindi che esistono i requisiti e gli atti presupposti per il rilascio del provvedimento di licenza di cui all'art. 4 comma 1 del citato decreto legislativo n. 73/2005;

Decreta:

Art. 1.

Si rilascia la licenza di cui all'art. 4 comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, al Parco Faunistico «La Torbiera», relativamente alla struttura sita in Località Via Roma, 46 - 28010 Agrate Conturbia (Novara).

Art. 2.

La licenza verrà revocata qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto legisla-

tivo 21 marzo 2005, n. 73, o siano accertate gravi e reiterate irregolarità, così come disposto dall'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto. Il Parco Faunistico «La Torbiera» permetterà l'accesso alle proprie strutture agli organi preposti al controllo, che avrà cadenza almeno annuale, così come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 73/2005.

Art. 3.

Restano salvi in capo al Parco Faunistico «La Torbiera» gli obblighi degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 73/2005, relativi ai rimborsi dei costi sostenuti per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALAN

11A06951

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 dicembre 2010.

Modificazione di alcuni allegati al decreto 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 6, comma 3, 7 e 10, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, concernente la determinazione delle classi dei corsi di laurea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2007 ed, in particolare l'art. 7, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 9 luglio 2007 ed, in particolare l'art.8, comma 2;

Visto il decreto interministeriale MIBAC-MIUR 26 maggio 2009, n.87, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.160 del 13 luglio 2009, ed in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di restauratore dei beni culturali;

Visto il decreto interministeriale MIUR-MIBAC, in corso di perfezionamento, relativo alla definizione della nuova classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali, abilitante per la figura del Restauratore dei beni culturali, prevista all'art.1, comma 4 del sopracitato D I n.87/2009;

Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale, resi nell'adunanza del 21 luglio 2010 e del 20 ottobre 2010;

Ritenuto necessario procedere alle modifiche degli allegati dei predetti decreti ministeriali 16 marzo 2007, per quanto riguarda la classe di laurea L-43 e la classe di laurea magistrale LM-11;

Decreta::

Art. 1.

L'allegato al decreto ministeriale 16 marzo 2007, concernente la determinazione delle classi dei corsi di laurea, è modificato nel senso che viene soppressa e sostituita la classe L-43 con quella allegata al presente provvedimento, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

L'allegato al decreto ministeriale 16 marzo 2007, concernente la determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, è modificato nel senso che viene soppressa e sostituita la classe LM-11 con quella allegata al presente provvedimento, di cui fa parte integrante.

Art. 3.

Le università provvedono al recepimento delle modifiche delle suddette classi nei propri regolamenti didattici universitari, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, entro e non oltre l'a. a. 2012-2013.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2010

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 108

L-43 Classe delle lauree in DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea della classe devono essere in grado di eseguire indagini di diagnostica scientifica mirate alla conoscenza delle proprietà e delle caratteristiche di materiali impiegati nei beni culturali al fine di garantirne la salvaguardia e la conservazione.

Pertanto i laureati della classe devono:
• possedere una solida formazione scientifica di base;
• possedere una buona padronanza dei metodi e delle tecniche di indagine e d'interpretazione dei dati per la conoscenza, il recupero e la conservazione dei beni culturali;
• possedere adeguate conoscenze tecnico-scientifiche:
  - sulle caratteristiche morfologico-strutturali del bene culturale,
  - sulle caratteristiche e proprietà dei materiali che lo compongono,
  - sulle possibili tecnologie d'intervento per il restauro e la conservazione,
  - sulle applicazioni archeometriche nei diversi campi di interesse;
• possedere adeguate competenze per individuare interventi mirati a contrastare i processi di degrado e di dissesto dei beni culturali in uno o più dei seguenti settori: architettonico, storico-artistico, archeologico, archivistico e librario, musicale, teatrale, cinematografico, scientifico, ambientale, antropologico;
• possedere adeguate competenze e metodologie per la gestione dei dati, la comunicazione e la gestione dell'informazione;
• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano.

I laureati della classe saranno in grado di svolgere:
• indagini scientifiche per l'individuazione delle cause e dei meccanismi del deterioramento del bene culturale, analisi e valutazione dei risultati e costruzione di modelli utili ad individuare azioni di conservazione e di restauro più appropriate;
• diagnostica prima, durante e dopo l'intervento di conservazione;
• lavoro in gruppo al fine di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.
• attività nelle istituzioni preposte alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio culturale e nelle organizzazioni professionali private operanti nel settore del restauro conservativo e del recupero ambientale.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali presso le istituzioni preposte alla gestione e alla manutenzione del patrimonio culturale, enti locali e istituzioni specifiche, quali soprintendenze, musei, biblioteche, archivi, nonché presso aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore della salvaguardia, conservazione, e tutela dei beni culturali.

Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, attività esterne, come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, per il conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative", con le quali sarà possibile definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, anche con riferimento agli specifici profili professionali.

Attività formative:	**Ambiti disciplinari**	**Settori scientifico-disciplinari**	**CFU**	**TOT. CFU**
Di base	**Formazione scientifica di base**	CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 – Fisica della materia FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia GEO/07 - Petrologia e petrografia INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni MAT/01 - MAT/09	12	**36**
	Beni Culturali	ICAR/17 - Disegno ICAR/18 - Storia dell'architettura L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/05 - Papirologia L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia M-STO/09 – Paleografia	12	

Caratterizzanti	**Scienze e tecnologie per la conservazione**	CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/04 - Chimica industriale CHIM/06 - Chimica organica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/03 - Fisica della materia FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali ICAR/19 - Restauro ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale ING-IND/21 - Metallurgia ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali	12	**54**
	Discipline delle scienze della terra e della natura	BIO/01 - Botanica generale BIO/02- Botanica sistematica BIO/03 - Botanica ambientale e applicata FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre BIO/08 - Antropologia BIO/19 - Microbiologia generale GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica GEO/05 - Geologia applicata GEO/07 - Petrologia e petrografia GEO/08 - Geochimica e vulcanologia GEO/11 - Geofisica applicata	12	

	Formazione multi-disciplinare	AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali AGR/11 Entomologia generale e applicata AGR/12 Patologia vegetale AGR/16 Microbiologia agraria ICAR/06 - Topografia e cartografia ICAR/08 - Scienza delle costruzioni IUS/10 - Diritto amministrativo IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico IUS/14 - Diritto dell'unione europea L-ANT/02 - Storia greca L-ANT/03 - Storia romana L-ANT/06 - Etruscologia e antichita' italiche L-ANT/09 - Topografia antica L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 - Musicologia e storia della musica M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese SECS-S/01 - Statistica SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi	6	
TOTALE				**90**

LM-11 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
* possedere un'approfondita conoscenza del metodo scientifico e delle tecniche diagnostiche finalizzate alla progettazione e all'identificazione delle procedure più idonee per il recupero, conservazione e restauro dei beni culturali anche in realtà complesse
* possedere avanzate conoscenze scientifiche: a) sulle caratteristiche, proprietà e degrado dei materiali che costituiscono il bene culturale; b) sulle applicazioni archeometriche nei diversi campi d'interesse;
* possedere elevate competenze nel campo delle scienze dei materiali applicata alle tecniche di conservazione;
* possedere capacità di organizzare le interazioni di diverse conoscenze disciplinari al fine di affrontare i complessi problemi scientifici relativi alla conservazione preventiva dei beni culturali;
* possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano;

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in enti pubblici e privati, nella:
* progettazione di interventi di diagnostica con particolare attenzione all'individuazione di metodi, materiali, misure e tecniche per il recupero, la conservazione e il restauro dei beni culturali;
* progettazione completa di protocolli di diagnostica per la conservazione dei beni culturali;
* direzione dei progetti di diagnostica e/o di conservazione dei beni culturali;
* progettazione e organizzazione di musei scientifici, di "città della scienza", di parchi, di mostre scientifiche;
* collaborazione alla progettazione ed alla realizzazione di sistemi informativi per il trattamento dei dati relativi ai beni culturali.

Per lo svolgimento delle suddette attività il laureato magistrale nei corsi della classe magistrale dovrà gestire risorse tecnico-scientifiche, umane ed economiche, con ampia autonomia ed elevata responsabilità, collaborando con le altre figure professionali del settore.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative:	**Ambiti disciplinari**	**Settori scientifico-disciplinari**	CFU	**Tot. CFU**
Caratterizzanti	**Scienze e tecnologie per la conservazione**	CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/04 - Chimica industriale CHIM/06 - Chimica organica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali	12	**48**

		ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale ING-IND/21 - Metallurgia ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali		
	Discipline delle scienze della terra e della natura	BIO/01 - Botanica generale BIO/02 - Botanica sistematica BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/05 - Zoologia BIO/07 - Ecologia BIO/08 - Antropologia BIO/19 – Microbiologia generale FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica GEO/05 - Geologia applicata GEO/06 - Mineralogia GEO/07 - Petrologia e petrografia GEO/08 - Geochimica e vulcanologia GEO/11 - Geofisica applicata	12	
	Formazione interdisciplinare	INF/01 – Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali AGR/11 Entomologia generale e applicata AGR/12 Patologia vegetale AGR/16 Microbiologia agraria ICAR/18 - Storia dell'architettura ICAR/19 - Restauro L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/06 - Etruscologia e antichita' italiche L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana MAT/06- Probabilità e statistica matematica M-FIL/06 – Storia della Filosofia M-STO/05 - Storia della scienza e delle tec-	6	

		niche M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia SECS-S/01 - Statistica		
TOTALE				**48**

11A06981

DECRETO 2 maggio 2011.

Aggiornamento della lista dei Paesi a basso sviluppo umano, caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari» tuttora in vigenza, ed, in particolare, l'art. 13, comma 5;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2010, con il quale sono stati definiti i Paesi a «basso sviluppo umano» caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;

Ritenuto di dover aggiornare la lista dei Paesi individuati nel medesimo decreto ministeriale 21 maggio 2010;

Vista la comunicazione resa in data 24 marzo 2011 dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo - Ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano:

Afganistan;
Angola;
Bangladesh;
Benin;
Bhutan;
Burkina Faso;
Burundi;
Cambogia;
Central African Rep.;
Chad;
Comoros;
Congo Dem. Rep.;
Cote d'Ivoire;
Djibouti;
Equatorial Guinea;
Eritrea;

Ethiopia;
Gambia;
Ghana;
Guinea;
Guinea Bissau;
Haiti;
Kenya;
Kiribati;
Korea, Dem. Rep.;
Kyrgyz Rep.;
Laos;
Lesotho;
Liberia;
Madagascar;
Malawi;
Maldives;
Mali;
Mauritania;
Mozambique;
Myanmar;
Nepal;
Niger;
Nigeria;
Pakistan;
Papua New Guinea;
Rwanda;
Samoa;
Sao Tome & Principe;
Senegal;
Sierra Leone;
Solomon Islands;
Somalia;
Sudan;
Tajikistan;
Tanzania;
Timor-Leste;
Togo;
Tuvalu;
Uganda;
Uzbekistan;
Vanuatu;
Viet Nam;
Yemen;
Zambia;
Zimbabwe;

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno accademico 2011/2012.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2011

Il Ministro: GELMINI

11A06980

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 maggio 2011.

Sostituzione di un componente della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 7 del 31 ottobre 2008 con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Latina;

Vista la lettera del 3 maggio 2011, pervenuta a questo ufficio il 4 maggio 2011, con la quale l'INPS direzione provinciale di Latina, comunica il nominativo della dott.ssa Macari Chiara in qualità di membro supplente;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, la dott.ssa Macari Chiara, nata a Udine il 4 aprile 1969 e residente in via Acerbara, 10 - Formia (Latina), domiciliata per la carica di cui trattasi presso INPS di Latina, è nominata membro supplente della suddetta commissione.

La predetta sostituisce il dott. D'Angelo Alberto per pensionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Latina, 20 maggio 2011

Il direttore provinciale: GUARINO

11A06978

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 marzo 2011.

Recepimento della direttiva 2010/26/UE della Commissione che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a

recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti i commi 5 e 7 dell'articolo 106 ed il comma 1 dell'articolo 114 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in materia di norme costruttive e funzionali, nonché in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole e delle macchine operatrici ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art, 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007", che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 1° giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2001, di recepimento della rettifica alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/63/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 settembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 2005, di recepimento della direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e articolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

Vista il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2007, di recepimento della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

Vista la direttiva 2010/26/UE della Commissione del 31 marzo 2010 che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 86 del 1° aprile 2010;

ADOTTA

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

a) all'articolo 9 bis, comma 7, è aggiunto il seguente capoverso:

«In deroga a quanto previsto nel primo capoverso, all'interno della categoria degli apparecchi con impugnatura superiore è concessa una proroga del periodo di deroga fino al 31 luglio 2013 per le tagliasiepe e le motoseghe a catena per gli alberi con un manico all'estremità superiore, di tipo portabile, ad uso professionale e operanti in diverse posizioni, sulle quali sono installati motori delle classi SH:2 e SH:3»;

b) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente decreto;

c) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente decreto;

d) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente decreto;

e) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato IV del presente decreto;

f) l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato V del presente decreto.

Art. 2.

1. E' consentito, a decorrere dal 2 aprile 2010, giorno successivo della data di pubblicazione della direttiva 2010/26/UE oggetto del presente decreto di recepimento, rilasciare l'omologazione per i motori a controllo elettronico conformi ai requisiti di cui agli allegati I, II, III, V e XIII del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, di recepimento della direttiva 97/68/CE, come modificato dal presente decreto.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, si applicano a decorrere dal 31 marzo 2011.

Art. 4.

1. Gli allegati I, II, III, IV e V al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALAN

ALLEGATO I

Nell'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente sezione 8:

«8. REQUISITI DI OMOLOGAZIONE PER LE FASI III B E IV

8.1. La presente sezione si applica all'omologazione dei motori a controllo elettronico che utilizzano il controllo elettronico per determinare il quantitativo e i tempi di iniezione del carburante (di seguito "il motore"). La presente sezione si applica indipendentemente dalla tecnologia utilizzata in questi motori per il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti ai punti 4.1.2.5 e 4.1.2.6 del presente allegato.

8.2.*Definizioni*

Ai fini della presente sezione si intende per:

8.2.1. "strategia di controllo delle emissioni"	:	l'associazione di un sistema di controllo delle emissioni con una strategia di base per il controllo delle emissioni e una serie di strategie ausiliarie per il controllo delle emissioni, integrata nel progetto generale di un motore o di una macchina mobile non stradale su cui il motore è installato;

8.2.2. "reagente"	:	qualsiasi sostanza di consumo o non recuperabile necessaria al buon funzionamento del sistema di post-trattamento e a tal fine utilizzata.

8.3.*Requisiti generali*

8.3.1.Requisiti relativi alla strategia di base per il controllo delle emissioni

8.3.1.1. La strategia di base per il controllo delle emissioni, attiva in tutto l'intervallo di funzionamento del motore in modalità di regime e di coppia, deve essere concepita in modo che il motore possa rispettare le disposizioni della presente direttiva.
8.3.1.2. È vietata qualsiasi strategia di base per il controllo delle emissioni che possa operare una distinzione tra il funzionamento del motore in sede di prova di omologazione standardizzata e altre condizioni di funzionamento e possa di conseguenza ridurre il livello di controllo delle emissioni quando il motore non funziona nelle condizioni effettivamente contemplate dalla procedura di omologazione.

8.3.2.Requisiti relativi alla strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni

8.3.2.1. Un motore o una macchina mobile non stradale può utilizzare una strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni purché tale strategia, ove attivata, modifichi la strategia di base per il controllo delle emissioni in risposta a una serie specifica di condizioni ambientali e/o di funzionamento, senza però determinare una riduzione permanente dell'efficacia del sistema di controllo delle emissioni.

a) Non si applicano i punti 8.3.2.2 e 8.3.2.3 se, in sede di prova di omologazione, si attiva la strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni.

b) Quando la strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni non si attiva in sede di prova di omologazione, deve essere dimostrato che tale strategia è attiva solo finché necessario per le finalità di cui al punto 8.3.2.3.

8.3.2.2. Le condizioni di controllo applicabili alla presente sezione sono le seguenti:

a) altitudine non superiore a 1000 metri (o equivalente pressione atmosferica di 90 kPa);

b) temperatura ambiente compresa tra 275 K e 303 K (2 °C-30 °C);

c) temperatura del liquido di raffreddamento del motore superiore a 343 K (70 °C).

Con il motore funzionante nelle condizioni di controllo di cui alle lettere a), b) e c), l'attivazione della strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni avviene solo eccezionalmente.
8.3.2.3. Una strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni può essere attivata, in particolare, con le seguenti finalità:

a) mediante segnali di bordo per proteggere da danni il motore (compreso il dispositivo di trattamento dell'aria) e/o la macchina mobile non stradale, su cui il motore è installato;

b) per la sicurezza e le strategie di funzionamento;

c) per prevenire emissioni eccessive, in fase di avviamento a freddo, di riscaldamento o di spegnimento;

d) in specifiche condizioni ambientali o di funzionamento e a scapito del controllo di un inquinante regolamentato, per mantenere tutti gli altri inquinanti regolamentati entro i valori limite di emissione appropriati per il motore in questione. La finalità è compensare fenomeni naturali in modo da assicurare un controllo accettabile di tutti i componenti delle emissioni.

8.3.2.4. Al momento della prova di omologazione il costruttore deve dimostrare al servizio tecnico che il funzionamento dell'eventuale strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni è conforme a quanto prescritto dal punto 8.3.2. La dimostrazione consiste in una valutazione della documentazione di cui al punto 8.3.3.
8.3.2.5. È vietato il funzionamento di una strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni non conforme al punto 8.3.2.

8.3.3.Documentazione richiesta

8.3.3.1. A corredo della domanda di omologazione presentata al servizio tecnico il costruttore fornisce contestualmente la documentazione informativa che illustra ogni elemento progettuale, la strategia per il controllo delle emissioni e i mezzi con i quali la strategia ausiliaria controlla, direttamente o indirettamente, le variabili di output. La documentazione informativa consta di due parti:

a) la documentazione allegata alla domanda di omologazione deve fornire una panoramica completa della strategia per il controllo delle emissioni. Va dimostrato che sono stati identificati tutti gli output ammessi da una matrice ottenuta a partire

dall'intervallo di controllo dei singoli input unitari. Queste prove devono essere allegate alla documentazione informativa di cui all'allegato II;

b) l'ulteriore materiale presentato al servizio tecnico, ma non allegato alla domanda di omologazione, deve comprendere tutti i parametri modificati da qualsiasi strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni, nonché le condizioni limite di funzionamento della strategia, e in particolare:

i) una descrizione della logica di controllo, delle strategie di temporizzazione e dei punti di commutazione in tutte le modalità di funzionamento, per quanto concerne i sistemi di alimentazione e gli altri sistemi essenziali che consentono un controllo efficace delle emissioni [ad esempio, sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) o dosaggio del reagente];

ii) la motivazione dell'impiego — in rapporto al motore — di una strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni, corredata di dati pertinenti e di prova che dimostrino l'effetto sulle emissioni allo scarico. La motivazione può essere fondata su dati di prova, su una buona analisi tecnica o su una combinazione tra questi due elementi;

iii) una descrizione particolareggiata degli algoritmi o dei sensori (se del caso) utilizzati per individuare, analizzare o diagnosticare il non corretto funzionamento del sistema di controllo degli NO_x;

iv) la tolleranza applicata per rispettare quanto prescritto dal punto 8.4.7.2, indipendentemente dai mezzi utilizzati.

8.3.3.2. L'ulteriore materiale di cui al punto 8.3.3.1, lettera b) è trattato come strettamente riservato. Deve essere messo a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione su richiesta di quest'ultima. Detta autorità tratta questo materiale come materiale riservato.

8.4.*Requisiti volti a garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NO_x*

8.4.1. Il costruttore fornisce informazioni che descrivano compiutamente le caratteristiche operative funzionali delle misure di controllo degli NO_x avvalendosi dei documenti di cui all'allegato II, appendice 1, sezione 2, e appendice 3, sezione 2.
8.4.2. Se il sistema di controllo delle emissioni richiede l'uso di un reagente, le caratteristiche di tale reagente, ossia il tipo, la concentrazione in caso di reagente in soluzione, la temperatura di funzionamento e il riferimento a norme internazionali per quanto concerne la composizione e la qualità, devono essere precisate dal costruttore nell'allegato II, appendice 1, punto 2.2.1.13, e appendice 3, punto 2.2.1.13.
8.4.3. La strategia di controllo delle emissioni del motore deve funzionare in tutte le condizioni ambientali normalmente presenti nel territorio della Comunità, in particolare a basse temperature ambiente.
8.4.4. In caso di utilizzo di un reagente, il costruttore deve dimostrare che l'emissione di ammoniaca non supera un valore medio di 25 ppm nel previsto ciclo di prova per le emissioni della procedura di omologazione.
8.4.5. In caso di distinti serbatoi di reagente installati su una macchina mobile non stradale o ad essa collegati, deve essere previsto un mezzo per prelevare un campione di reagente all'interno dei serbatoi. Il punto di prelievo del campione deve essere facilmente accessibile senza richiedere l'utilizzo di strumenti o dispositivi speciali.

8.4.6.Prescrizioni in materia d'uso e manutenzione

8.4.6.1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, l'omologazione è subordinata alla fornitura a ogni operatore delle macchine mobili non stradali di istruzioni scritte contenenti:

a) avvertenze dettagliate con spiegazioni sui possibili malfunzionamenti dovuti a un funzionamento, un uso o a una manutenzione impropri del motore installato, corredate dei corrispondenti interventi correttivi;

b) avvertenze dettagliate sull'uso improprio della macchina responsabile di possibili malfunzionamenti del motore, corredate dei corrispondenti interventi correttivi;

c) informazioni sul corretto uso del reagente, corredate delle istruzioni per ricaricare il reagente tra i normali intervalli di manutenzione;

d) un'avvertenza chiara che precisi che la scheda di omologazione rilasciata per il tipo di motore in questione è valida solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) il funzionamento, l'uso e la manutenzione del motore avvengono nel rispetto delle istruzioni fornite;

ii) si è intervenuti rapidamente per correggere il funzionamento, l'uso o la manutenzione impropri, in linea con gli interventi correttivi indicati nelle avvertenze di cui alle lettere a) e b);

iii) il motore non è stato intenzionalmente utilizzato in modo improprio, in particolare non è stato disattivato il sistema EGR o il sistema di dosaggio del reagente, né è stata omessa la loro manutenzione.

Le istruzioni devono essere redatte in modo chiaro e non tecnico, adottando la stessa terminologia utilizzata nel manuale di istruzioni del motore o della macchina mobile non stradale.

8.4.7.Controllo del reagente (se del caso)

8.4.7.1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, l'omologazione è subordinata alla presenza di indicatori o altri mezzi idonei — in rapporto alla struttura della macchina mobile non stradale — che informino l'operatore:

a) sul quantitativo di reagente residuo nel serbatoio del reagente anche mediante un'ulteriore segnalazione specifica quando il quantitativo di reagente residuo è inferiore al 10 % della capacità complessiva del serbatoio;

b) quando il serbatoio del reagente è vuoto o quasi vuoto;

c) quando, in base ai mezzi di valutazione installati, il reagente nel serbatoio non risulta conforme alle caratteristiche dichiarate e annotate nell'allegato II, appendice 1, punto 2.2.1.13, e appendice 3, punto 2.2.1.13;

d) dell'interruzione dell'attività di dosaggio del reagente, in casi diversi da quelli gestiti dall'unità di controllo elettronico (ECU) del motore o dal dispositivo di controllo del dosaggio, in risposta a condizioni di funzionamento del motore nelle quali non è richiesto il dosaggio del reagente, a condizione che il costruttore segnali tali condizioni di funzionamento all'autorità che rilascia l'omologazione.

8.4.7.2. Il costruttore attesta il rispetto delle prescrizioni concernenti la conformità del reagente alle caratteristiche dichiarate e la corrispondente tolleranza delle emissioni degli NO_x scegliendo uno dei seguenti mezzi:

a) un mezzo diretto, quale l'impiego di un sensore della qualità del reagente;

b) un mezzo indiretto, quale l'impiego di un sensore degli NO_x nello scarico per valutare l'efficacia del reagente;

c) qualsiasi altro mezzo, purché la sua efficacia sia perlomeno pari a quella derivante dall'impiego dei mezzi di cui alle lettere a) e b) e siano rispettate le prescrizioni principali della presente sezione.»»

2.2.3. Iniezione di aria: sì/no[5]

2.2.3.1. Tipo (aria ad impulsi, pompa ad aria, ecc.): …

2.2.4. EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no[6]

2.2.4.1. Caratteristiche (refrigerazione/non refrigerazione, alta pressione/bassa pressione, ecc.): …

2.2.5. Trappola del particolato: sì/no[7]

2.2.5.1. Dimensioni e capacità della trappola del particolato: …

2.2.5.2. Tipo e progetto della trappola del particolato: …

2.2.5.3. Posizione (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

2.2.5.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: …

2.2.5.5. Intervallo delle temperature (K) e delle pressioni di funzionamento (kPa) normali: …

2.2.6. Altri sistemi: sì/no[8]

2.2.6.1. Descrizione e funzionamento: …»»

2) all'appendice 3, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«2. MISURE ADOTTATE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

2.1. Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no[9] …

2.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se presenti e non compresi in altre voci)

2.2.1. Convertitore catalitico: sì/no[10]

2.2.1.1. Marca: …

2.2.1.2. Tipo: …

2.2.1.3. Numero di convertitori ed elementi catalitici: …

2.2.1.4. Dimensioni e volume dei convertitori catalitici: …

2.2.1.5. Tipo di azione catalitica: …

2.2.1.6. Contenuto totale di metalli nobili: …

2.2.1.7. Concentrazione relativa: …

2.2.1.8. Substrato (struttura e materiale): …

2.2.1.9. Densità delle celle: …

2.2.1.10. Tipo di rivestimento dei convertitori catalitici: …

---

5 Cancellare la risposta non pertinente
6 Cancellare la risposta non pertinente
7 Cancellare la risposta non pertinente
8 Cancellare la risposta non pertinente
9 Cancellare la risposta non pertinente.
10 Cancellare la risposta non pertinente

2.2.1.11. Posizione dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

2.2.1.12. Intervallo di funzionamento normale (K): …

2.2.1.13. Reagente di consumo (se del caso): …

2.2.1.13.1. Tipo e concentrazione del reagente necessario all'azione catalitica: …

2.2.1.13.2. Intervallo della normale temperatura di funzionamento del reagente: …

2.2.1.13.3. Norma internazionale (se del caso): …

2.2.1.14. Sensore NO_x: sì/no[11]

2.2.2. Sensore ossigeno: sì/no[12]

2.2.2.1. Marca: …

2.2.2.2. Tipo: …

2.2.2.3. Posizione: …

2.2.3. Iniezione di aria: sì/no[13]

2.2.3.1. Tipo (aria ad impulsi, pompa ad aria, ecc.): …

2.2.4. EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no[14]

2.2.4.1. Caratteristiche (refrigerazione/non refrigerazione, alta pressione/bassa pressione, ecc.): …

2.2.5. Trappola del particolato: sì/no[15]

2.2.5.1. Dimensioni e capacità della trappola del particolato: …

2.2.5.2. Tipo e progetto della trappola del particolato: …

2.2.5.3. Posizione (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

2.2.5.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: …

2.2.5.5. Intervallo delle temperature (K) e delle pressioni di funzionamento (kPa) normali: …

2.2.6. Altri sistemi: sì/no[16]

2.2.6.1. Descrizione e funzionamento: …»

---

[11] Cancellare la risposta non pertinente
[12] Cancellare la risposta non pertinente
[13] Cancellare la risposta non pertinente
[14] Cancellare la risposta non pertinente
[15] Cancellare la risposta non pertinente
[16] Cancellare la risposta non pertinente

ALLEGATO II

L'allegato II del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni è così modificato:

1) all'appendice 1, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«2. MISURE ADOTTATE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

2.1. Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no[1] …

2.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se presenti e non compresi in altre voci)

2.2.1. Convertitore catalitico: sì/no[2]

2.2.1.1. Marca: …

2.2.1.2. Tipo: …

2.2.1.3. Numero di convertitori ed elementi catalitici: …

2.2.1.4. Dimensioni e volume dei convertitori catalitici: …

2.2.1.5. Tipo di azione catalitica: …

2.2.1.6. Contenuto totale di metalli nobili: …

2.2.1.7. Concentrazione relativa: …

2.2.1.8. Substrato (struttura e materiale): …

2.2.1.9. Densità delle celle: …

2.2.1.10. Tipo di rivestimento dei convertitori catalitici: …

2.2.1.11. Posizione dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): …

2.2.1.12. Intervallo di funzionamento normale (K): …

2.2.1.13. Reagente di consumo (se del caso): …

2.2.1.13.1. Tipo e concentrazione del reagente necessario all'azione catalitica: …

2.2.1.13.2. Intervallo della normale temperatura di funzionamento del reagente: …

2.2.1.13.3. Norma internazionale (se del caso): …

2.2.1.14. Sensore NO_x: sì/no[3]

2.2.2. Sensore ossigeno: sì/no[4]

2.2.2.1. Marca: …

2.2.2.2. Tipo: …

2.2.2.3. Posizione: …

---

1 Cancellare la risposta non pertinente.
2 Cancellare la risposta non pertinente
3 Cancellare la risposta non pertinente
4 Cancellare la risposta non pertinente

ALLEGATO III

L'allegato III del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni è così modificato:

1) il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Il presente allegato descrive il metodo per la determinazione delle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore sottoposto a prova.

Si applicano i seguenti cicli di prova:

– un ciclo NRSC (ciclo stazionario non stradale) per la misurazione delle emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto e particolato si applica nelle fasi I, II, III A, III B e IV per i motori descritti nell'allegato I, sezione 1.A, punti i) e ii),

– un ciclo NRTC (ciclo transitorio non stradale) per la misurazione delle emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto e particolato si applica nelle fasi III B e IV per i motori descritti nell'allegato I, sezione 1.A, punto i),

– per i motori destinati a essere installati in navi della navigazione interna, si applica il procedimento di prova ISO di cui alla norma ISO 8178-4:2002 e alla convenzione IMO[17] MARPOL[18] 73/78, allegato VI (codice tecnico NO_x),

– per i motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie, si applica un ciclo NRSC per la misurazione degli inquinanti gassosi e del particolato inquinante nelle fasi III A e III B,

– per i motori destinati alla propulsione di locomotive, si applica un ciclo NRSC per la misurazione degli inquinanti gassosi e del particolato inquinante nelle fasi III A e III B.»»

2) il punto 1.3.2. è sostituito dal seguente:

«1.3.2.*PROVA NRTC:*

il ciclo transitorio prescritto, rigorosamente basato sulle condizioni di funzionamento dei motori diesel installati su macchine non stradali, viene eseguito due volte:

– la prima volta (avviamento a freddo) dopo che il motore ha raggiunto la temperatura ambiente e le temperature del refrigerante e del lubrificante, dei sistemi di post-trattamento e di tutti i dispositivi ausiliari di controllo del motore si sono stabilizzate tra i 20 °C e i 30 °C,

[17] IMO: Organizzazione marittima internazionale.
[18] MARPOL: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi.;

– la seconda volta (avviamento a caldo) dopo una sosta a caldo (hot soak) di venti minuti che inizia immediatamente dopo il completamento del ciclo con avviamento a freddo.

Durante questa sequenza di prova si esaminano gli inquinanti suddetti. La sequenza di prova comporta un ciclo con avviamento a freddo effettuato dopo un raffreddamento naturale o forzato del motore, un periodo di sosta a caldo (hot soak) e un ciclo con avviamento a caldo, con conseguente calcolo delle emissioni combinate. Utilizzando i segnali di retroazione di coppia motrice e velocità del dinamometro per motori, si integra la potenza rispetto al tempo del ciclo e si ottiene così il lavoro prodotto dal motore durante il ciclo. Durante il ciclo le concentrazioni dei componenti gassosi sono determinate nel gas di scarico grezzo integrando il segnale dell'analizzatore secondo quanto descritto nell'appendice 3 del presente allegato oppure nel gas di scarico diluito di un sistema CVS di diluizione a flusso pieno mediante integrazione o campionamento con sacca a norma dell'appendice 3 del presente allegato. Per il particolato si raccoglie un campione proporzionale dal gas di scarico diluito su un determinato filtro, mediante diluizione a flusso parziale o totale. A seconda del metodo impiegato, durante il ciclo viene determinata la portata del gas di scarico diluito o non diluito per calcolare i valori massici di emissione degli inquinanti. Riferendo i valori massici di emissione al lavoro del motore si ottengono i grammi di ciascun inquinante emessi per chilowattora.

Le emissioni (g/kWh) sono misurate durante il ciclo con avviamento sia a freddo sia a caldo. Le emissioni combinate ponderate sono calcolate attribuendo ai risultati con avviamento a freddo una ponderazione del 10 % e ai risultati con avviamento a caldo una ponderazione del 90 %. I risultati combinati ponderati devono essere conformi ai valori limite prescritti.»;»

3) il punto 3.7.1 è sostituito dal seguente:

«3.7.1. Specifiche delle macchine conformemente all'allegato I, sezione 1.A

3.7.1.1.*Specifica A*

Per i motori di cui all'allegato I, sezione 1.A, punti i) e iv), il motore sottoposto a prova viene fatto funzionare al dinamometro conformemente al seguente ciclo di 8 modalità[19]:

Modalità numero	Regime del motore (giri/minuto)	Carico (%)	Fattore di ponderazione
1	Nominale o di riferimento[20]	100	0,15
2	Nominale o di riferimento[21]	75	0,15
3	Nominale o di riferimento[22]	50	0,15

[19] Identico al ciclo C1 di cui al punto 8.3.1.1. della norma ISO 8178-4:2007 (rettifica 2008-07-01).
[20] Il regime di riferimento è definito nell'allegato III, punto 4.3.1.
[21] Il regime di riferimento è definito nell'allegato III, punto 4.3.1.
[22] Il regime di riferimento è definito nell'allegato III, punto 4.3.1.

4	Nominale o di riferimento[23]	10	0,10
5	Intermedio	100	0,10
6	Intermedio	75	0,10
7	Intermedio	50	0,10
8	Minimo	—	0,15

3.7.1.2.*Specifica B*

Per i motori di cui all'allegato I, sezione 1.A, punto ii), il motore sottoposto a prova viene fatto funzionare al dinamometro conformemente al seguente ciclo di 5 modalità[24]:

Modalità numero	Regime del motore (giri/minuto)	Carico (%)	Fattore di ponderazione
1	Regime nominale	100	0,05
2	Regime nominale	75	0,25
3	Regime nominale	50	0,30
4	Regime nominale	25	0,30
5	Regime nominale	10	0,10

I valori di carico sono espressi in percentuale della coppia corrispondente alla potenza di servizio di base, definita come la potenza massima disponibile durante una sequenza di potenza variabile, la cui durata può corrispondere a un numero illimitato di ore annue, tra gli intervalli di manutenzione stabiliti e alle condizioni ambiente stabilite, con la manutenzione effettuata secondo le disposizioni del costruttore.

3.7.1.3.*Specifica C*

Per i motori di propulsione[25] destinati a essere installati in navi della navigazione interna si applica il procedimento di prova ISO di cui alla norma ISO 8178-4:2002 e alla convenzione IMO MARPOL 73/78, allegato VI (codice tecnico NOx).

---

[23] Il regime di riferimento è definito nell'allegato III, punto 4.3.1.

[24] Il regime di riferimento è definito nell'allegato III, punto 4.3.1.

[25] I motori ausiliari a velocità costante devono essere certificati conformi al ciclo di lavoro ISO D2, ossia al ciclo in regime stazionario a 5 modalità specificato al punto 3.7.1.2, mentre i motori ausiliari a velocità variabile devono essere certificati conformi al ciclo di lavoro ISO C1, ossia al ciclo in regime stazionario di 8 modalità specificato al punto 3.7.1.1.

I motori di propulsione che operano secondo una curva di potenza di elica a passo fisso sono testati su un dinamometro che utilizza il seguente ciclo in regime stazionario a 4 modalità[26], sviluppato per rappresentare il funzionamento in condizioni d'uso dei motori diesel marini disponibili in commercio.

Modalità numero	Regime del motore (giri/minuto)	Carico (%)	Fattore di ponderazione
1	100 % (nominale)	100	0,20
2	91 %	75	0,50
3	80 %	50	0,15
4	63 %	25	0,15

I motori di propulsione a velocità fissa, con eliche a passo variabile o accoppiate elettricamente, destinati alla navigazione interna sono testati su un dinamometro che utilizza il seguente ciclo in regime stazionario a 4 modalità[27], caratterizzato dallo stesso livello di carico e dagli stessi fattori di ponderazione del ciclo precedente, ma con motore funzionante in ciascuna modalità a regime nominale:

Modalità numero	Regime del motore (giri/minuto)	Carico (%)	Fattore di ponderazione
1	Regime nominale	100	0,20
2	Regime nominale	75	0,50
3	Regime nominale	50	0,15
4	Regime nominale	25	0,15

3.7.1.4.*Specifica D*

Per i motori di cui all'allegato I, sezione 1.A, punto v), il motore sottoposto a prova viene fatto funzionare al dinamometro conformemente al seguente ciclo di 3 modalità[28]:

Modalità numero	Regime del motore (giri/minuto)	Carico (%)	Fattore di ponderazione

[26] Identico al ciclo E3 descritto ai punti 8.5.1, 8.5.2 e 8.5.3 della norma ISO 8178-4: 2002(E). Le quattro modalità si fondano su una curva di potenza media dell'elica basata su misurazioni in condizioni di funzionamento.

[27] Identico al ciclo E2 descritto ai punti 8.5.1, 8.5.2 e 8.5.3 della norma ISO 8178-4: 2002(E).

[28] Identico al ciclo F della norma ISO 8178-4: 2002(E).;

1	Regime nominale	100	0,25
2	Intermedio	50	0,15
3	Minimo	—	0,60»»

»

4) il punto 4.3.1. è sostituito dal seguente:

«4.3.1.*REGIME DI RIFERIMENTO*

Il regime di riferimento (n_{ref}) corrisponde ai valori normalizzati di regime al 100 % specificati nella tabella del dinamometro dell'allegato III, appendice 4. Il ciclo effettivo del motore risultante dalla denormalizzazione sul regime di riferimento dipende in larga misura dalla selezione del regime di riferimento adeguato. Il regime di riferimento viene determinato con la seguente formula:

n_{ref} = basso regime + 0,95 × (alto regime – basso regime)

(Per alto regime s'intende il regime massimo del motore in corrispondenza del quale viene erogato il 70 % della potenza nominale e per basso regime si intende il regime minimo del motore in corrispondenza del quale viene erogato il 50 % della potenza nominale).

Se il regime di riferimento misurato si scosta al massimo del ± 3 % dal regime di riferimento dichiarato dal costruttore, per la prova delle emissioni si può utilizzare il regime di riferimento dichiarato. Se questa tolleranza viene superata, per la prova delle emissioni va utilizzato il regime di riferimento misurato[29].»»

5) il punto 4.5. è sostituito dal seguente:

«4.5.*ESECUZIONE DELLA PROVA DELLE EMISSIONI*

Il seguente diagramma illustra la sequenza della prova.

[29] Prescrizione conforme alla norma ISO 8178-11:2006.;

Si possono eseguire uno o più cicli preliminari, secondo necessità, per controllare il motore, la cella di prova e i sistemi di emissione prima del ciclo di misurazione.

4.5.1.*Preparazione dei filtri di campionamento*

Almeno un'ora prima della prova, ciascun filtro deve essere introdotto in una piastra di Petri protetta dalle polveri ma tale da permettere il ricambio dell'aria, per poi essere posto in una camera di pesata per la stabilizzazione. Al termine del periodo di stabilizzazione, ciascun filtro viene pesato e il peso viene registrato. Il filtro viene poi conservato in una piastra di Petri chiusa o in un portafiltri sigillato fino al momento della prova. Il filtro deve essere usato entro otto ore dalla rimozione dalla camera di pesata. Va registrata la tara.

4.5.2.*Installazione dell'apparecchiatura di misurazione*

La strumentazione e le sonde di campionamento devono essere installate nel modo prescritto. Il condotto di scarico deve essere collegato al sistema di diluizione a flusso pieno, se usato.

4.5.3.*Avvio del sistema di diluizione*

Avviare il sistema di diluizione. La portata del totale dei gas di scarico diluiti di un sistema di diluizione a flusso pieno o la portata dei gas di scarico diluiti attraverso un sistema di diluizione a flusso parziale deve essere regolata in modo da eliminare la condensazione dell'acqua nel sistema e ottenere una temperatura superficiale del filtro compresa fra 315 K (42 °C) e 325 K (52 °C).

4.5.4.*Avvio del sistema di campionamento del particolato*

Avviare il sistema di campionamento del particolato, facendolo funzionare in by-pass. Il livello di fondo del particolato nell'aria di diluizione può essere determinato campionando l'aria di diluizione prima dell'ingresso del gas di scarico nel tunnel di diluizione. È preferibile raccogliere il campione del particolato di fondo durante il ciclo transitorio in caso si abbia a disposizione un altro sistema di campionamento del particolato. Altrimenti si può utilizzare il sistema di campionamento del particolato utilizzato per la raccolta del particolato nel ciclo transitorio. Se si utilizza aria di diluizione filtrata, una misurazione può essere effettuata prima o dopo la prova. Se l'aria di diluizione non è filtrata, le misurazioni devono essere eseguite prima dell'inizio e dopo la fine del ciclo, provvedendo poi a calcolare la media dei valori.

4.5.5.*Controllo degli analizzatori*

Gli analizzatori delle emissioni devono essere azzerati e calibrati. Se si usano sacche di campionamento, occorre vuotarle.

4.5.6.*Prescrizioni in materia di raffreddamento*

Il raffreddamento può essere ottenuto in modo naturale o forzato. Per il raffreddamento forzato si utilizzano sistemi basati su una valida valutazione tecnica, che consistono nel soffiare aria fredda sul motore, nel far circolare olio freddo nel sistema di lubrificazione del motore, nel raffreddare il fluido refrigerante nel sistema di raffreddamento del motore e nel raffreddare il sistema di post-trattamento dei gas di scarico. Nel caso del raffreddamento forzato del sistema di post-trattamento, l'aria di raffreddamento non deve essere applicata fino a quando la temperatura del sistema di post-trattamento non sia scesa al di sotto della temperatura di attivazione catalitica. Non è ammesso l'uso di procedimenti di raffreddamento che determinino emissioni non rappresentative.

La prova delle emissioni allo scarico del ciclo con avviamento a freddo può iniziare, dopo il raffreddamento, solo quando le temperature del lubrificante del motore, del fluido refrigerante e dei sistemi di post-trattamento si sono stabilizzate fra 20 °C e 30 °C per un periodo minimo di quindici minuti.

4.5.7. *Esecuzione del ciclo*

4.5.7.1. Ciclo con avviamento a freddo

La sequenza di prova inizia con il ciclo con avviamento a freddo al termine del raffreddamento, quando risultano soddisfatte tutte le condizioni descritte al punto 4.5.6.

Il motore va avviato secondo la procedura di avviamento raccomandata dal costruttore nel manuale d'uso utilizzando un motorino di avviamento di serie o il dinamometro.

Appena accertato l'avvenuto avviamento del motore, far partire il timer del minimo a vuoto. Il motore va lasciato girare liberamente con carico nullo per 23 ± 1 secondi. Iniziare il ciclo transitorio in modo che la prima rilevazione non al minimo del ciclo intervenga dopo 23 ± 1 secondi. Il tempo di funzionamento al minimo a vuoto è compreso nei 23 ± 1 secondi.

La prova è eseguita secondo il ciclo di riferimento illustrato nell'allegato III, appendice 4. I set point di regime e di coppia devono essere impostati a una frequenza di 5 Hz o maggiore (valore raccomandato 10 Hz). I set point si calcolano per interpolazione lineare fra le regolazioni a 1 Hz del ciclo di riferimento. La retroazione del regime e della coppia va registrata almeno una volta al secondo durante il ciclo di prova, e i segnali possono essere filtrati elettronicamente.

4.5.7.2. Risposta dell'analizzatore

All'avviamento del motore, si avviano simultaneamente le apparecchiature di misurazione:

- si avvia la raccolta o l'analisi dell'aria di diluizione, in caso di utilizzazione di un sistema di diluizione a flusso pieno,
- si avvia la raccolta o l'analisi del gas di scarico grezzo o diluito, a seconda del metodo usato,
- si avvia la misurazione della quantità di gas di scarico diluito e delle temperature e pressioni prescritte,
- si avvia la registrazione della portata massica del gas di scarico, in caso di utilizzazione dell'analisi del gas di scarico grezzo,
- si avvia la registrazione dei dati di retroazione di regime e coppia del banco dinamometrico.

In caso di utilizzazione della misurazione del gas di scarico grezzo, le concentrazioni delle emissioni (HC, CO e NO_x) e la portata massica del gas di scarico vanno misurate in continuo e archiviate con una frequenza di almeno 2 Hz in un sistema informatico. Tutti gli altri dati possono essere registrati con una frequenza di campionamento di almeno 1 Hz. Per quanto concerne gli analizzatori analogici, la risposta viene registrata e i dati di taratura possono essere applicati on line oppure off line in sede di valutazione dei dati.

Se si utilizza un sistema di diluizione a flusso pieno, HC e NO_x vanno misurati in continuo nel tunnel di diluizione con una frequenza minima di 2 Hz. Le concentrazioni medie vengono determinate mediante integrazione dei segnali

dell'analizzatore su tutto il ciclo di prova. Il tempo di risposta del sistema non deve essere superiore a 20 secondi e deve essere coordinato con le fluttuazioni di flusso del CVS e con gli scarti tra tempo di campionamento e ciclo di prova, se necessario. CO e CO^2 vanno determinati mediante integrazione o mediante analisi delle concentrazioni nella sacca di campionamento raccolte su tutto il ciclo. Le concentrazioni degli inquinanti gassosi presenti nell'aria di diluizione vanno determinate mediante integrazione o mediante raccolta nella sacca del fondo. Tutti gli altri parametri da misurare devono essere registrati con un minimo di una misurazione al secondo (1 Hz).

4.5.7.3.Campionamento del particolato

All'avviamento del motore, commutare il sistema di campionamento del particolato da bypass a raccolta del particolato.

Se si usa un sistema di diluizione a flusso parziale, regolare la o le pompe di campionamento in modo che la portata attraverso la sonda di campionamento del particolato o il tubo di trasferimento si mantenga proporzionale alla portata massica dello scarico.

Se si usa un sistema di diluizione a flusso pieno, regolare la o le pompe di campionamento in modo da mantenere la portata attraverso la sonda di campionamento del particolato o il tubo di trasferimento entro ± 5 % della portata impostata. Se si usa la compensazione del flusso (cioè il controllo proporzionale del flusso del campione), si deve dimostrare che il rapporto tra il flusso nel tunnel principale e il flusso del campione di particolato non si scosta di oltre ± 5 % dal valore stabilito (salvo per i primi 10 secondi del campionamento).

NOTA: In caso di doppia diluizione, il flusso del campione è la differenza netta tra la portata attraverso i filtri del campione e la portata dell'aria di diluizione secondaria.

Registrare la temperatura e la pressione medie all'ingresso del o dei misuratori del gas o della strumentazione di controllo del flusso. Se la portata impostata non può venire mantenuta per tutto il ciclo (con un margine di ± 5 %) a causa di un carico elevato di particolato sul filtro, la prova deve essere annullata. Si esegue di nuovo la prova utilizzando una portata minore e/o un filtro di diametro maggiore.

4.5.7.4.Arresto del motore durante il ciclo di prova con avviamento a freddo

Se il motore si arresta in qualsiasi momento durante il ciclo di prova con avviamento a freddo, occorre precondizionare il motore e procedere nuovamente al raffreddamento. Infine va riavviato il motore e si ripete la prova. In caso di cattivo funzionamento di una qualsiasi delle apparecchiature di prova necessarie durante il ciclo di prova, la prova deve essere annullata.

4.5.7.5.Operazioni da eseguire dopo il ciclo con avviamento a freddo

Terminato il ciclo della prova con avviamento a freddo, interrompere la misurazione della portata massica del gas di scarico, del volume di gas di scarico diluito, del flusso di gas nelle sacche di raccolta e nella pompa di campionamento del particolato. Se si usa un analizzatore integratore, continuare il campionamento fino a quando non siano conclusi i tempi di risposta del sistema.

Se si usano le sacche di raccolta, le concentrazioni devono essere analizzate quanto prima e in ogni caso entro 20 minuti dal termine del ciclo di prova.

Dopo la prova delle emissioni, ricontrollare gli analizzatori con un gas di azzeramento e lo stesso gas di calibrazione. La prova è considerata accettabile se la differenza tra i risultati ottenuti prima e dopo la prova è inferiore al 2 % del valore del gas di calibrazione.

I filtri del particolato devono essere riportati nella camera di pesata entro un'ora dal completamento della prova. Essi vanno condizionati in una piastra di Petri, protetta dalle polveri ma tale da permettere il ricambio dell'aria, per almeno un'ora prima di essere pesati. Registrare il peso lordo dei filtri.

4.5.7.6.Sosta a caldo (hot soak)

Subito dopo lo spegnimento del motore, spegnere la o le ventole di raffreddamento del motore e la soffiante del CVS eventualmente utilizzate (oppure scollegare il sistema di scarico dal CVS).

Effettuare una sosta a caldo per 20 ± 1 minuti. Preparare il motore e il dinamometro per la prova con avviamento a caldo. Collegare le sacche di campionamento svuotate ai sistemi di raccolta dei campioni di scarico diluito e di aria di diluizione. Avviare il CVS (ove impiegato o non già acceso) oppure collegare il sistema di scarico al CVS (se non collegato). Avviare le pompe di campionamento (tranne la o le pompe di campionamento del particolato), la o le ventole di raffreddamento del motore e il sistema di raccolta dei dati.

Lo scambiatore di calore del campionatore a volume costante (eventualmente utilizzato) e gli elementi riscaldati dei sistemi di campionamento continuo (se del caso) vanno preriscaldati alle temperature di funzionamento stabilite prima dell'inizio della prova.

Regolare la portata del campione alla portata desiderata e azzerare i dispositivi di misurazione del flusso di gas del CVS. Collocare accuratamente un filtro del particolato pulito in ciascun portafiltro e collocare i portafiltri montati nella linea di flusso del campione.

4.5.7.7.Ciclo con avviamento a caldo

Appena accertato l'avvenuto avviamento del motore, far partire il timer del minimo a vuoto. Il motore va lasciato girare liberamente con carico nullo per 23 ± 1 secondi. Iniziare il ciclo transitorio in modo che la prima rilevazione non al minimo del ciclo intervenga dopo 23 ± 1 secondi. Il tempo di funzionamento al minimo a vuoto è compreso nei 23 ± 1secondi.

La prova è eseguita secondo il ciclo di riferimento illustrato nell'allegato III, appendice 4. I set point di regime e di coppia devono essere impostati a una frequenza di 5 Hz o maggiore (valore raccomandato 10 Hz). I set point si calcolano per interpolazione lineare fra le regolazioni a 1 Hz del ciclo di riferimento. La retroazione del regime e della coppia va registrata almeno una volta al secondo durante il ciclo di prova, e i segnali possono essere filtrati elettronicamente.

Ripetere poi il procedimento descritto ai punti 4.5.7.2 e 4.5.7.3.

4.5.7.8.Arresto del motore durante il ciclo di prova con avviamento a caldo

Se il motore si arresta in un qualsiasi momento durante il ciclo di prova con avviamento a caldo, è possibile spegnere il motore e effettuare una nuova sosta a

caldo di 20 minuti. Si può allora ripetere il ciclo con avviamento a caldo. Sono consentiti soltanto una sosta a caldo supplementare e un riavvio del ciclo con avviamento a caldo.

4.5.7.9.Operazioni da eseguire dopo il ciclo con avviamento a caldo

Terminato il ciclo di prova con avviamento a caldo, interrompere la misurazione della portata massica del gas di scarico, del volume di gas di scarico diluito, del flusso di gas nelle sacche di raccolta e nella pompa di campionamento del particolato. Se si usa un analizzatore integratore, continuare il campionamento fino a quando non siano conclusi i tempi di risposta del sistema.

Se si usano le sacche di raccolta, le concentrazioni devono essere analizzate quanto prima e in ogni caso entro 20 minuti dal termine del ciclo di prova.

Dopo la prova delle emissioni, ricontrollare l'analizzatore con un gas di azzeramento e lo stesso gas di calibrazione. La prova è considerata accettabile se la differenza tra i risultati ottenuti prima e dopo la prova è inferiore al 2 % del valore del gas di calibrazione.

I filtri del particolato devono essere riportati nella camera di pesata entro un'ora dal completamento della prova. Essi vanno condizionati in una piastra di Petri, protetta dalle polveri ma tale da permettere il ricambio dell'aria, per almeno un'ora prima di essere pesati. Registrare il peso lordo dei filtri.»;»

6) l'appendice 3 è così modificata:

a) il punto 2.1.2.4. è sostituito dal seguente:

«**2.1.2.4.*CALCOLO DELLE EMISSIONI SPECIFICHE***

Le emissioni specifiche (g/kWh) di ciascun singolo componente sono calcolate nel modo seguente:

Singolo gas = $((((1/10)M_{gas,cold})+((9/10)M_{gas,hot}))/(((1/10)W_{act,cold})+((9/10)W_{act,hot})))$
dove:

$M_{gas,cold}$	=	massa totale dell'inquinante gassoso su tutto il ciclo con avviamento a freddo (g)
$M_{gas,hot}$	=	massa totale dell'inquinante gassoso su tutto il ciclo con avviamento a caldo (g)
$W_{act,cold}$	=	lavoro prodotto nel ciclo effettivo su tutto il ciclo con avviamento a freddo, determinato secondo quanto illustrato nell'allegato III, punto 4.6.2 (kWh)
$W_{act,hot}$	=	lavoro prodotto nel ciclo effettivo su tutto il ciclo con avviamento a caldo, determinato secondo quanto illustrato nell'allegato III, punto 4.6.2. (kWh)»;»

»

b) il punto 2.1.3.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.3.1.*CALCOLO DELLE EMISSIONI MASSICHE*

Le masse del particolato $M_{PT,cold}$ e MPT,hot (g/prova) sono calcolate utilizzando uno dei due metodi seguenti:

a) $M_{PT} = ((M_f)/(M_{SAM})) \times ((M_{EDFW})/(1000))$

dove:

M_{PT}	=	$M_{PT,cold}$ per il ciclo con avviamento a freddo
M_{PT}	=	$M_{PT,hot}$ per il ciclo con avviamento a caldo
M_f	=	massa del particolato prelevato su tutto il ciclo (mg)
M_{EDFW}	=	massa del gas di scarico diluito equivalente su tutto il ciclo (kg)
M_{SAM}	=	massa del gas di scarico diluito che passa attraverso i filtri di raccolta del particolato (kg)

La massa totale del gas di scarico diluito equivalente su tutto il ciclo è determinata come indicato di seguito:

$M_{EDFW} = (\Sigma_{i=1}^{1=n} G_{EDFW,i}) \times ((1)/(f))$

$G_{EDFW,i} = G_{EXHW,i} \times q_i$

$q_i = (G_{TOTW,i})/(G_{TOTW,i} - G_{DILW,i})$

dove:

$G_{EDFW,i}$	=	portata massica istantanea del gas di scarico diluito equivalente (kg/s)
$G_{EXHW,i}$	=	portata massica istantanea del gas di scarico (kg/s)
q_i	=	rapporto di diluizione istantaneo
$G_{TOTW,i}$	=	portata massica istantanea del gas di scarico diluito attraverso il tunnel di diluizione (kg/s)
$G_{DILW,i}$	=	portata massica istantanea dell'aria di diluizione (kg/s)
f	=	frequenza di campionamento dei dati (Hz)
n	=	numero di misurazioni

b) $M_{PT} = (M_f)/(r_s \times 1000)$

dove:

M_{PT}	=	$M_{PT,cold}$per il ciclo con avviamento a freddo
M_{PT}	=	$M_{PT,hot}$ per il ciclo con avviamento a caldo

M_f	=	massa del particolato prelevato su tutto il ciclo (mg)
r_s	=	rapporto medio di campionamento su tutto il ciclo di prova

dove:

$r_s = ((M_{SE})/(M_{EXHW})) \times ((M_{SAM})/(M_{TOTW}))$

M_{SE}	=	massa del campione di scarico prelevata su tutto il ciclo (kg)
M_{EXHW}	=	portata massica totale dello scarico su tutto il ciclo (kg)
M_{SAM}	=	massa del gas di scarico diluito che passa attraverso i filtri di raccolta del particolato (kg)
M_{TOTW}	=	massa del gas di scarico diluito che passa attraverso il tunnel di diluizione (kg)

NOTA: nel caso del metodo di campionamento totale, M_{SAM} e M_{TOTW} sono identici.»;»

»

c) il punto 2.1.3.3. è sostituito dal seguente:

«2.1.3.3.*CALCOLO DELLE EMISSIONI SPECIFICHE*

Le emissioni specifiche (g/kWh) sono calcolate nel modo seguente:

$PT = (((1/10)K_{p,\ cold} \times M_{PT,cold}) + ((9/10)K_{p,\ hot} \times M_{PT,hot}))/((1/10)W_{act,\ cold} + (9/10)W_{act,\ hot})$ dove:

$M_{PT,cold}$	=	massa del particolato su tutto il ciclo con avviamento a freddo (g/prova)
$M_{PT,hot}$	=	massa del particolato su tutto il ciclo con avviamento a caldo (g/prova)
$K_{p,\ cold}$	=	fattore di correzione dell'umidità per il particolato nel ciclo con avviamento a freddo
$K_{p,\ hot}$	=	fattore di correzione dell'umidità per il particolato nel ciclo con avviamento a caldo
$W_{act,\ cold}$	=	lavoro prodotto nel ciclo effettivo su tutto il ciclo con avviamento a freddo, determinato secondo quanto illustrato nell'allegato III, punto 4.6.2 (kWh)
$W_{act,\ hot}$	=	lavoro prodotto nel ciclo effettivo su tutto il ciclo con avviamento a caldo, determinato secondo quanto illustrato nell'allegato III, punto 4.6.2. (kWh).»;»

»

d) il punto 2.2.4 è sostituito dal seguente:

«2.2.4.*CALCOLO DELLE EMISSIONI SPECIFICHE*

Le emissioni specifiche (g/kWh) di ciascun singolo componente sono calcolate nel modo seguente:

Singolo gas = $((1/10)M_{gas,\ cold} + (9/10)M_{gas,\ hot})/((1/10)W_{act,\ cold} + (9/10)W_{act,\ hot})$
dove:

$M_{gas,cold}$	=	massa totale dell'inquinante gassoso su tutto il ciclo con avviamento a freddo (g)
$M_{gas,hot}$	=	massa totale dell'inquinante gassoso su tutto il ciclo con avviamento a caldo (g)
$W_{act,cold}$	=	lavoro prodotto nel ciclo effettivo su tutto il ciclo con avviamento a freddo, determinato secondo quanto illustrato nell'allegato III, punto 4.6.2 (kWh)
$W_{act,hot}$	=	lavoro prodotto nel ciclo effettivo su tutto il ciclo con avviamento a caldo, determinato secondo quanto illustrato nell'allegato III, punto 4.6.2 (kWh)»;»

»

e) il punto 2.2.5.1 è sostituito dal seguente:

«2.2.5.1.*CALCOLO DELLA PORTATA MASSICA*

Le masse del particolato $M_{PT,cold}$ e $M_{PT,hot}$ (g/prova) sono calcolate nel modo seguente:

$M_{PT} = ((M_f)/(M_{SAM})) \times((M_{TOTW})/(1000))$ dove:

M_{PT}	=	$M_{PT,cold}$ per il ciclo con avviamento a freddo
M_{PT}	=	$M_{PT,hot}$ per il ciclo con avviamento a caldo
M_f	=	massa del particolato prelevato su tutto il ciclo (mg)
M_{TOTW}	=	massa totale del gas di scarico diluito su tutto il ciclo, determinata secondo quanto illustrato al punto 2.2.1 (kg)
M_{SAM}	=	massa del gas di scarico diluito prelevato dal tunnel di diluizione per la raccolta del particolato (kg)

e

M_f	=	$M_{f,p} + M_{f,b}$, se pesati separatamente (mg)

$M_{f,p}$	=	massa di particolato raccolta sul filtro principale (mg)
$M_{f,b}$	=	massa di particolato raccolta sul filtro di sicurezza (mg)

Se si usa un sistema a doppia diluizione, sottrarre la massa dell'aria di diluizione secondaria dalla massa totale del gas di scarico sottoposto a doppia diluizione prelevato attraverso i filtri del particolato.

$M_{SAM} = M_{TOT} - M_{SEC}$

dove:

M_{TOT}	=	massa del gas di scarico sottoposto a doppia diluizione attraverso il filtro del particolato (kg)
M_{SEC}	=	massa dell'aria di diluizione secondaria (kg)

Se il livello di fondo del particolato nell'aria di diluizione viene determinato come indicato nell'allegato III, punto 4.4.4., si può applicare la correzione del fondo alla massa del particolato. In tal caso, per calcolare le masse del particolato $M_{PT,cold}$ e $M_{PT,hot}$ (g/prova) procedere come descritto di seguito:

$$M_{PT} = [((M_f)/(M_{SAM})) - (((M_d)/(M_{DIL})) \times (1-((1)/(DF))))] \times ((M_{TOTW})/(1000))$$

dove:

M_{PT}	=	$M_{PT,cold}$ per il ciclo con avviamento a freddo
M_{PT}	=	$M_{PT,hot}$ per il ciclo con avviamento a caldo
M_f, M_{SAM}, M_{TOTW}	=	vedi sopra
M_{DIL}	=	massa dell'aria di diluizione primaria campionata mediante il campionatore del particolato di fondo (kg)
M_d	=	massa del particolato di fondo raccolto nell'aria di diluizione primaria (mg)
DF	=	fattore di diluizione determinato secondo quanto illustrato al punto 2.2.3.1.1.»;»

»

f) il punto 2.2.5.3. è sostituito dal seguente:

«**2.2.5.3.*CALCOLO DELLE EMISSIONI SPECIFICHE***

Le emissioni specifiche (g/kWh) sono calcolate nel modo seguente:

$PT = (((1/10)K_{p,\ cold} \times M_{PT,cold}) + ((9/10)K_{p,\ hot} \times M_{PT,hot}))/((1/10)W_{act,\ cold} + (9/10)W_{act,\ hot})$ dove:

$M_{PT,cold}$	=	massa del particolato su tutto il ciclo con avviamento a freddo dell'NRTC (g/prova)
$M_{PT,hot}$	=	massa del particolato su tutto il ciclo con avviamento a caldo dell'NRTC (g/prova)
$K_{p,\ cold}$	=	fattore di correzione dell'umidità per il particolato nel ciclo con avviamento a freddo
$K_{p,\ hot}$	=	fattore di correzione dell'umidità per il particolato nel ciclo con avviamento a caldo
$W_{act,\ cold}$	=	lavoro prodotto nel ciclo effettivo su tutto il ciclo con avviamento a freddo, determinato secondo quanto illustrato nell'allegato III, punto 4.6.2 (kWh)
$W_{act,\ hot}$	=	lavoro prodotto nel ciclo effettivo su tutto il ciclo con avviamento a caldo, determinato secondo quanto illustrato nell'allegato III, punto 4.6.2 (kWh).»;»

»

ALLEGATO IV

L'allegato V del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
La seconda riga della tabella dell'allegato intitolata «CARBURANTE DI RIFERIMENTO PER MACCHINE MOBILI NON STRADALI — MOTORI AD ACCENSIONE SPONTANEA OMOLOGATI PER SODDISFARE I VALORI LIMITE DELLA FASE III B E IV» è così modificata:

«Densità a 15 °C	Kg/m^3	833	865	EN-ISO 3675»»

»

ALLEGATO V

L'allegato XIII del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

1. i punti 1.5 e 1.6 sono sostituiti dai seguenti:

«1.5. L'OEM fornisce all'autorità che rilascia le omologazioni ogni informazione attinente all'attuazione del regime di flessibilità che l'autorità di omologazione possa giudicare necessaria per adottare una decisione.

1.6. L'OEM fornisce alle autorità degli Stati membri che rilasciano le omologazioni, su loro richiesta, le informazioni di cui esse hanno bisogno per confermare, in rapporto a un motore immesso sul mercato in regime di flessibilità, la correttezza della dichiarazione o dell'etichettatura in tal senso.»;»

2. il punto 1.7 è soppresso.

11A06727

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Romano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ VII

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 135 del 11 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Romano»;

Visto il decreto del 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 103 del 5 maggio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Romano»;

Visto il decreto del 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 22 aprile 2008, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Romano»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle

dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo OCPA fino alla data del 30 aprile 2010 e da Agenzia Laore Sardegna, autorizzata a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»;

Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 24 aprile 2002 e già confermato con decreti del 13 aprile 2005 e del 8 aprile 2008, al Consorzio di tutela del formaggio Pecorino Romano con sede in Macomer (Nuoro) - Corso Umberto I, 226 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Romano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto decreto ministeriale 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2011

Il direttore generale ad interim*:* VACCARI

11A06596

DECRETO 5 maggio 2011.

Rinnovo dell'iscrizione al registro nazionale delle varietà di melone «Olimpo» e modifica del decreto 21 marzo 2011 recante il rinnovo e la cancellazione di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale n. 6438 del 21 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 91 del 20 aprile 2011, con il quale, all'art. 2, si è stabilita la cancellazione delle varietà di melone identificate con il codice SIAN 1034 e 1043 e denominate, rispettivamente, «Olimpo» e «Symphony» e della varietà di melanzana «Kariba» identificata con il codice SIAN 1043;

Considerato che per la varietà «Olimpo», iscritta con decreto del 15 aprile 1986, è stata regolarmente presentata domanda per l'ottenimento del rinnovo dell'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie;

Considerato che con i decreti ministeriali n. 27883 del 26 novembre 2009, *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2009 e n. 25091 del 15 novembre 2010, *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2010, le varietà «Kariba» e «Symphony» risultano già cancellate;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il citato decreto ministeriale n. 6438 del 21 marzo 2011, specificatamente per la parte relativa alla tabella dell'art. 2 dove le varietà suddette sono state erroneamente inserite;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione al registro nazionale della varietà di melone denominata «Olimpo», codice SIAN 1034, è rinnovata fino al 31 dicembre 2016.

Art. 2.

All'art. 2 del decreto ministeriale n. 6438 del 21 marzo 2011, recante «Rinnovo e cancellazione di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale»,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 91 del 20 aprile 2011, la tabella recante la cancellazione di varietà ortive per mancata presentazione della domanda di rinnovo, è modificata come segue:

Specie	Codice SIAN	Varietà	DM di iscrizione	DM rinnovo
Fagiolo di Spagna	2226	Lucisa Peaqua	05/03/1996	-------
Lattuga	2061	Bora	06/02/1996	-------
Melanzana	2224	Barceloneta	06/02/1996	-------
Melanzana	2239	Vernina	06/02/1996	-------
Pomodoro	1157	Dural	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	1173	Giasone	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	1189	Long red	15/04/1986	04/03/1997
Pomodoro	1205	Nema peel	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	1209	Ovo rosso	15/04/1986	04/03/1997
Pomodoro	1213	Pampas	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	2245	Savant	06/02/1996	-------
Pomodoro	1287	Tivoli	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	1127	Anceo	15/04/1986	27/03/1995
Pomodoro	1210	Pablito	15/04/1986	27/03/1995

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA*: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A06600

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 11 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Martin Bacer, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO
DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Martin Bacer, cittadino argentino, nato a San Carlos de Bariloche il 3 luglio 1963, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 1° ottobre 2006, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 10 marzo 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Argentina dal sig. Martin Bacer, ritenendolo corrispondente a quello italiano, subordinando, tuttavia, il riconoscimento all'esito dell'acquisizione della risposta dell'Ambasciata relativamente agli accertamenti istruttori compiuti dall'Amministrazione;

Ritenuto che il richiedente è in possesso dì una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Vista la lettera del Consolato generale d'Italia di Bahìa Bianca (Argentina) del 19 aprile 2011, prot. n. 2700, acquisita dall'Ufficio per lo Sport in data 9 maggio 2011 al prot. USS_SPORT 2911 A-4.31.1.3, che conferma il livello del titolo prodotto;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 1° ottobre 2006 dal sig. Martin Bacer, nato a San Carlos de Bariloche, il 3 luglio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Martin Bacer è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2011

Il Capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A06976

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 31 marzo 2011.

Criteri e modalità per il conferimento del «Premio dei Premi».

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2008 che, per concessione del Presidente della Repubblica italiana, istituisce presso la fondazione nazionale per l'innovazione tecnologica COTEC, il premio nazionale per l'innovazione (di seguito denominato «Premio dei Premi»), consistente in un riconoscimento pubblico per le innovazioni realizzate;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto il quale prevede che, in occasione della giornata nazionale dell'innovazione, il «Premio dei Premi» è conferito ai vincitori dei premi per l'innovazione assegnati annualmente a livello nazionale nei settori dell'industria, dell'università, della pubblica amministrazione e del terziario;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ai sensi del quale l'individuazione dei premiati e le modalità di attribuzione del premio sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica

amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. Prof. Renato Brunetta;

Considerato che l'obiettivo del «Premio dei Premi» è di sostenere la capacità d'innovazione del settore imprenditoriale, del mondo universitario e della ricerca pubblica, della pubblica amministrazione e del terziario ed incentivare gli attori dell'innovazione a proseguire nell'attività creativa affinché si sviluppi una cultura del cambiamento;

Ritenuto di ricomprendere nel concetto di innovazione, ai fini del «Premio dei Premi» tutte le attività innovative realizzate dai diversi settori della società, a prescindere dal contenuto tecnologico dell'innovazione stessa;

Ritenuto di dover determinare i criteri e le modalità per l'attribuzione del «Premio dei Premi»;

Decreta:

Art. 1.

Definizione dell'iniziativa

1. Il «Premio dei Premi» consiste in un riconoscimento nazionale per i vincitori delle competizioni per l'innovazione periodicamente organizzate a livello nazionale nei settori dell'industria e servizi, dell'università e della ricerca pubblica, della pubblica amministrazione e del terziario. Il premio è conferito annualmente in occasione della giornata nazionale dell'innovazione.

2. Per innovazione si intende la trasformazione di un'idea in un prodotto vendibile, sia esso nuovo o migliorato, o in un processo operativo, sia esso nuovo o migliorato, sia nell'industria sia nel commercio, o anche in un nuovo approccio di un servizio sociale.

Art. 2.

Finalità dell'iniziativa

1. Il riconoscimento ha lo scopo di evidenziare l'importanza che il Governo italiano attribuisce, ad aziende, enti pubblici o privati o singoli ideatori in qualità di attori dell'innovazione, sostenendo il loro ruolo nello sviluppo sociale, economico e scientifico del Paese.

2. Il «Premio dei Premi» mira anche a facilitare un'osmosi tra mondo imprenditoriale e finanziario e cultura d'impresa.

Art. 3.

Comitato di Indirizzo del «Premio dei Premi»

1. È istituito un comitato di indirizzo per il coordinamento esecutivo delle attività relative al conferimento del «Premio dei Premi» di cui all'art. 4.

2. Il comitato è composto da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che lo presiede, da un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante di ciascuno dei soggetti organizzatori dei premi previsti nel presente decreto e da un rappresentante della Fondazione per l'innovazione tecnologica COTEC.

3. I membri del comitato durano in carica tre anni, sono nominati dai rispettivi enti ed amministrazioni, su richiesta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e prestano la loro attività a titolo gratuito.

4. Il comitato può proporre al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione eventuali modifiche al presente decreto in linea con gli obiettivi e le finalità del premio.

Art. 4.

Modalità per il conferimento del «Premio dei premi»

1. Il «Premio dei Premi» è conferito dal Presidente della Repubblica italiana esclusivamente ad aziende, enti pubblici o privati o persone fisiche, individuati ai sensi del comma 2, tra i vincitori delle competizioni per l'innovazione, indicate negli articoli 5, 6, 7 e 8, organizzate periodicamente a livello nazionale nei settori dell'industria e servizi, della pubblica amministrazione, dell'università e della ricerca pubblica e del terziario.

2. Ciascun organizzatore delle competizioni di cui al comma 1, seleziona autonomamente i vincitori ai quali riconoscere il «Premio dei Premi» e trasmette al comitato di indirizzo di cui all'art. 3, i nominativi e la documentazione attestante il valore delle innovazioni premiate. Il comitato predispone l'elenco finale dei premiati con le relative motivazioni e lo trasmette al segretariato della Presidenza della Repubblica.

3. La comunicazione da parte degli organizzatori, ai sensi del comma 2, è effettuata almeno due settimane prima della giornata nazionale per l'innovazione.

4. Il comitato non svolge alcuna attività di selezione dei premiati che è di competenza degli organizzatori delle competizioni per l'innovazione di categoria.

Art. 5.

Competizioni per l'innovazione nel settore dell'industria e servizi

1. Le competizioni che partecipano al conferimento del «Premio dei Premi» nel settore dell'industria e servizi, sono le seguenti:

a) il premio annuale «Imprese per l'Innovazione», organizzato da Confindustria, rispettivamente per i comparti «Grandi Imprese e «Piccola e Media Impresa». Il Premio, aperto a tutte le imprese produttrici di beni e servizi con sede operativa in Italia, è attribuito ad imprese che si distinguono per innovazioni di processo, prodotto o servizio, innovazioni organizzative, gestionali,strategiche o tecnologiche, innovazione digitale e nuovi modelli di business, applicate a tutti i settori economici;

b) il premio per l'innovazione nell'ICMT - Information, Communication e Media Technology, organizzato da Confindustria, nell'ambito del premio «Imprese per l'innovazione». Il premio è attribuito ad imprese che si distinguono per aver sviluppato progettualità e piattaforme innovative nei processi di convergenza tra tecnologie informatiche, telecomunicazioni, comunicazione e contenuti;

c) il premio per l'innovazione ADI Design Index, organizzato dall'Associazione per il disegno industriale - ADI. Il premio riconosce le migliori e più innovative esperienze tra prodotti o sistemi di prodotto, valutati annualmente dall'osservatorio permanente del Design ADI e pubblicati nell'ADI Design Index, conferendo prestigio e visibilità al «Made in Italy». La selezione spazia nell'ambito di diverse merceologie, cui si aggiungono la ricerca teorico-critica e la ricerca di processo o d'impresa applicate al design e caratterizzate da una progettualità avanzata, culturalmente consapevole, eticamente responsabile verso l'individuo, la società e l'ambiente e propulsiva di nuove qualità materiali e immateriali;

d) le esistenti iniziative nazionali per premiare idee innovative, non in concorso con gli altri premi sopra indicati, organizzate da grandi gruppi industriali a valenza internazionale, con un fatturato non inferiore a due miliardi di euro, sia per le proprie aziende e dipendenti che per soggetti esterni.

2. Per ciascuna delle competizioni di cui al comma 1, il numero dei premiati da comunicare al comitato di indirizzo da parte dei rispettivi organizzatori è stabilito come segue:

a) premio «Imprese per l'innovazione»: 3 premiati per il comparto grandi imprese e 6 premiati per il comparto piccole e medie imprese;

b) premio per l'innovazione nell'ICMT: 3 premiati, rispettivamente per l'IT, per le TLC e i Media;

c) premio per l'innovazione ADI Design Index: 3 premiati;

d) iniziative nazionali per premiare idee innovative, organizzate da grandi gruppi a valenza internazionale: 1 premiato per ciascuna iniziativa.

Art. 6.

Competizioni per l'innovazione nel settore dell'Università e della ricerca pubblica

1. Le competizioni che partecipano al conferimento del «Premio dei premi» nel settore dell'Università e della ricerca pubblica, sono il «Premio nazionale per l'innovazione (PNI)» e il premio «Start Up dell'Anno» organizzati da PNICUBE, l'associazione degli incubatori e delle business plan competition accademiche italiane. Le due iniziativepremiano i migliori spin-off selezionati all'interno delle Università e dei principali centri di ricerca pubblica.

2. Per le competizioni di cui al comma 1, i premiati da comunicare al comitato di indirizzo sono stabiliti nel numero di 4.

Art. 7.

Competizioni per l'innovazione nel settore della pubblica amministrazione

1. La competizione che partecipa al conferimento del «Premio dei Premi» nel settore della pubblica amministrazione, è il «Premio Qualità PA», organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l'Associazione premio qualità Italia - APQI, la Confindustria ed il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). Il «Premio qualità PA» è istituito per riconoscere e valorizzare le pubbliche amministrazioni che utilizzano modalità di gestione che perseguono l'eccellenza, attraverso la pratica sistematica dell'autovalutazione e del miglioramento pianificato e continuo.

2. Per la competizione di cui al comma 1, i premiati da comunicare al comitato di indirizzo sono stabiliti nel numero di 3.

Art. 8.

Competizioni per l'innovazione nel settore del Terziario

1. Le competizioni che partecipano al conferimento del «Premio dei premi» nel settore del terziario sono:

a) il «Premio nazionale per l'innovazione nei servizi», organizzata da Confcommercio. Il premio è aperto alla partecipazione di tutte le imprese, con sede legale in Italia, con attività primaria nel settore del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese o alla persona. Esso riguarda la proposta di idee, di modelli, di processi, di applicazioni tecnologiche, di modalità e luoghi di fruizione o di tecniche di progettazione innovative, applicate al settore del terziario;

b) il «Premio ABI per l'Innovazione nei servizi bancari», organizzato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) al fine di valorizzare l'innovazione tecnologica e organizzativa, le competenze creative, l'interazione e il coinvolgimento degli utenti nei servizi bancari. I riconoscimenti previsti dal premio ABI riguardano iniziative e progetti a carattere innovativo, da cui sono derivati miglioramenti significativi nei servizi offerti, nei modelli di gestione implementati e nelle modalità di interazione con i propri clienti.

2. Per ciascuna delle competizioni di cui al comma 1, il numero dei premiati da comunicare al comitato di indirizzo da parte dei rispettivi organizzatori è stabilito come segue:

a) «Premio nazionale per l'innovazione nei servizi»: 6 premiati, di cui 2 per l'innovazione nel Commercio, 2 per l'innovazione nel Turismo, 1 per l'ICT nei servizi e 1 per il service design nei servizi;

b) «Premio ABI per l'innovazione nei servizi bancari»: 3 premiati.

Art. 9.

Abrogazione

Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 4 maggio 2009 recante istituzione del comitato di indirizzo e determinazione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione del premio dei premi è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2011

Il Ministro: BRUNETTA

11A07092

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto

ACCERTA

il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Siena per l'intera giornata del 15 aprile 2011.

Motivazioni

L'ufficio provinciale del territorio di Siena, con la nota n. 1619 in data 15 aprile 2011, ha comunicato che lo sciopero del personale ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare per l'intera giornata del 15 aprile 2011.

L'ufficio del garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 245 del 29 aprile 2011, ritenendo il suddetto sciopero come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione del 5 dicembre 2000 del dipartimento del territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 11 maggio 2011

Il direttore regionale: OCERA

11A07117

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 maggio 2011.

Rettifica della determinazione n. 2186/2011 dell'8 aprile 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 2186/2011 dell'8 aprile 2011, concernente l'applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 11 del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni della legge del 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2011 - supplemento ordinario n. 99 - serie generale n. 87;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio, rettifica: all'art. 1, dove è scritto: «A partire dal 15 aprile 2010», leggasi: «A partire dal 15 aprile 2011».

Rettifica:

all'art. 1, dove è scritto: «A partire dal 15 aprile 2010», leggasi: «A partire dal 15 aprile 2011».

Roma, 13 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A06872

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 maggio 2011.

Integrazione della consultazione pubblica in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione. (Deliberazione n. 301/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 18 maggio 2011 ed in particolare nella sua prosecuzione del 19 maggio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - Supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L 108;

Viste le linee direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee dell'11 luglio 2002, C 165 (le «Linee direttici»);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2007, L 344/65 (la «Raccomandazione»);

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 15 ottobre 2008 «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 12 novembre 2008, L 301;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

Vista la delibera n. 718/08/CONS dell'11 dicembre 2008 recante «Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2008, n. 302;

Vista la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009 recante «Identificazione e analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2009, n. 161 - Supplemento ordinario n. 111;

Vista la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - Supplemento ordinario n. 13;

Vista la delibera n. 125/10/CONS del 16 aprile 2010 recante «Pubblicazione del rapporto finale del programma di ricerca «Infrastrutture e servizi a banda larga ed ultralarga» (ISBUL), ed, in particolare, i contributi relativi allo sviluppo delle reti NGN ed alle problematiche tecniche economiche e regolamentari ad esso connessi;

Vista la delibera n. 498/10/CONS del 23 settembre 2010 recante «Avvio del procedimento in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 ottobre 2010, n. 250;

Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) del 20 settembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 25 settembre 2010, L 251 (la «Raccomandazione NGA»);

Vista la «Proposta non vincolante di linee guida per la disciplina della transizione verso le reti NGN» formulata nell'ambito del comitato NGN Italia in ottemperanza all'art. 73, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS;

Vista la delibera n. 1/11/CONS dell'11 gennaio 2011 recante «Consultazione pubblica in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2011, n. 17;

Considerati gli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 1/11/CONS;

Considerato che lo schema di provvedimento che l'Autorità si appresta a notificare alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 12 del codice, - il quale riporta l'Allegato B della delibera n. 1/11CONS integrato con la sintesi delle osservazioni dei soggetti intervenuti alla consultazione pubblica nonché con le valutazioni dell'Autorità in merito a tali osservazioni e con una proposta di articolato - precisa numerosi aspetti e presenta un maggior dettaglio nella struttura degli obblighi regolamentari rispetto a quanto riportato nell'Allegato B della delibera n. 1/11/CONS;

Ritenuto dunque opportuno sottoporre ad una nuova consultazione pubblica nazionale - che si svolgerà parallelamente alla consultazione comunitaria - il suddetto

schema di provvedimento al fine di consentire ai soggetti interessati di esprimere osservazioni aggiuntive che riguardino gli elementi di novità rispetto agli orientamenti espressi nell'Allegato B della delibera n. 1/11/CONS;

Rilevata inoltre la necessità, ai fini della conclusione del procedimento, di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla delibera n. 498/10/CONS al fine di esaminare in maniera esaustiva le osservazioni ed i suggerimenti che saranno espressi dai soggetti terzi interessati e dalla Commissione europea, rispettivamente, nell'ambito della consultazione pubblica nazionale e comunitaria;

Rilevato che, in relazione alle suesposte esigenze istruttorie, appare congruo determinare una proroga di sessanta giorni del termine fissato dalla delibera n. 498/10/CONS, fatte salve in ogni caso le sospensioni di cui all'art. 1, comma 6, di tale delibera;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È avviata una consultazione pubblica concernente lo schema di provvedimento relativo alla regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 498/10/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2010, fissato in centoventi giorni, è prorogato di sessanta giorni.

Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva di allegati, e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 19 maggio 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO-MANNONI

11A06979

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Luxazone»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 698 del 6 maggio 2011

Medicinale: LUXAZONE.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceuticals Ireland con sede legale e domicilio in Castlebar Road - Westport County Mayo (Irlanda).

Variazione A.I.C.: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica al di fuori della categoria di limiti di specifiche per il principio attivo, come di seguito riportato:

DA

3.2.P.5.1-1

Specifiche Luxazone 0,2% collirio, sospensione

Saggi	Limiti di accessibilità Shelf life	Metodo
pH	**3.5 – 6.0**	Ph. Eur.

A

3.2.P.5.1-1

Specifiche Luxazone 0,2% collirio, sospensione

Saggi	Limiti di accessibilità Shelf life	Metodo
pH	**3.0 –6.0**	Ph. Eur.

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 017837028 - «0,2% collirio, sospensione» flacone 3 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06533

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ti Tre»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 697 del 6 maggio 2011

Medicinale: TI TRE.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Fratelli Cervi, 8, 27010 - Valle Salimbene - Pavia (codice fiscale n. 01423300183).

Variazione A.I.C.: A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea Europea del principio attivo: «Liotironina sodica» da parte del produttore già approvato Sandoz GmbH, Biochemiestrasse, 10 Austria, 6250 Kundi, sito si produzione Schaftenau Plant, Biochemiestrasse, 10 Austria, 6336 Langkampfen.

Il CEP che si autorizza è R1-CEP 2001-043-Rev 02. Si autorizza la revisione delle versioni intermedie: R0-CEP 2001-043-Rev 00, R0-CEP 2001-043-Rev 01, R0-CEP 2001-043-Rev 02, R1-CEP 2001-043-Rev00, R1-CEP 2001-043-Rev01.

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 013401068 - «20 mcg compresse» 50 compresse 20 mcg

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06534

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 554 del 4 maggio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETADINE 10 pour cent solution pour application locale, fl. 125 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 314 997 8 o 34009 3149978 7 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore : Farmacia Lemmi Dr. Italo s.n.c. con sede legale e domicilio fiscale in Via Valmaira n. 12B - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca);

Confezione: BETADINE «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice AIC: 040979015 (in base 10) 172LL7 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene

Principio attivo: Iodopovidone (al 10% di iodio) 0,1 g;

Eccipienti: glicerolo, macrogol 9 lauryl ether, sodio fosfato bibasico biidrato, acido citrico monoidrato, sodio idrossido, acqua depurata;

Indicazioni terapeutiche: Disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe ecc.);

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Emotec S.r.l., Via Statale Sud, 60 - 41036 Medolla (Modena); Pharma Parteners S.r.l., Via Vittorio Locchi, 112 - 50100 Firenze;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BETADINE «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice AIC: 040979015;

Classe di rimborsabilità: C-bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BETADINE «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml

Codice AIC: 040979015; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

Decorrenza di efficacia e validità della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06535

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Ventolin»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 533 del 4 maggio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VENTOLIN Dysk Inhalation powder 200 mcg/dose dalla Polonia con numero di autorizzazione 9119 con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 S.R.L. Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: VENTOLIN «mcg polvere per inalazione» 1 erogatore da 60 dosi

Codice AIC: 040948010 (in base 10) 171N9B (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione

Composizione: una dose contiene

Principi attivi: Salbutamolo solfato 240 microgrammi, pari a salbutamolo 200 microgrammi;

Eccipienti: lattosio monoidrato (che contiene proteine del latte);

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'asma bronchiale, broncopatia ostruttiva con componente asmatica.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officina: Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VENTOLIN «200 mcg polvere per inalazione» 1 erogatore da 60 dosi

Codice AIC: 040948010;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VENTOLIN «200 mcg polvere per inalazione» 1 erogatore da 60 dosi

Codice AIC: 040948010; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06536

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 552 del 4 maggio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETADINE 10 pour cent solution pour application locale fl. 125 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 314 997 8 e 34009 3149978 7 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: San Giorgio Pharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Perrone, 47 G - 16152 Genova.

Confezione: «Betadine» «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice A.I.C.: 040977011 (in base 10) 172JMM (in base 32).

Forma Farmaceutica: soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Iodopovidone (al 10% di iodio) 0,01 g;

eccipienti: glicerolo, macrogol 9 lauryl ether, sodio fosfato bibasico biidrato, acido citrico monoidrato, sodio idrossido, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe ecc.).

Riconfezionamento secondario: È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Emotec S.r.l., Via Statale Sud, 60 - 41036 Medolla (MO); Pharma Partners S.r.l., Via Vittorio Locchi, 112 - 50100 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «Betadine» «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml;

codice AIC: 040977011;

classe di rimborsabilità: C bis.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: BETADINE «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml;

codice AIC: 040977011;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia e validità della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06537

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Celluvisc»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 551 del 4 maggio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CELLUVISC 4mg/0,4ml, collyre en récipient unidose dalla Francia con numero di autorizzazione 337.974-4 con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: San Giorgio Pharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Perrone 47 G - 16152 Genova.

Confezione: «Celluvisc» «1% collirio» 30 flaconi monodose da 0,4 ml.

Codice AIC: 040980017(in base 10) 172MKK (in base 32).

Forma Farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1ml di soluzione contiene:

principio attivo: carmellosa sodica 1% (p/v);

eccipienti: sodio cloruro, sodio lattato, potassio cloruro, calcio cloruro, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico delle secchezze oculari dovute ad alterazioni della stabilità del film lacrimale.

Confezionamento secondario: È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine EMOTEC S.r.l., Via Statale Sud, 60 - 41036 Medolla (MO); Pharma Partners S.r.l., Via Vittorio Locchi, 112 - 50100 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «Celluvisc» «1% collirio» 30 flaconi monodose da 0,4 ml;

codice AIC: 040980017;

classe di rimborsabilità: C bis.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: «Celluvisc» «1% collirio» 30 flaconi monodose da 0,4 ml;

codice AIC: 040980017;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06538

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasomet»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 559 del 4 maggio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASOMET Nasal Spray suspension dal Portogallo con numero di autorizzazione 2627883 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: NASOMET Spray Nasale 0,05% 140 erogazione 50 mcg/spruzzo.

Codice AIC: 040738015 (in base 10) 16V76Z (in base 32).

Forma Farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni erogazione dosata contiene.

Principio attivo: Mometasone Furoato monoidrato 50 mcg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: NASOMET spray nasale è indicato nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne negli adulti e nei ragazzi di almeno 12 anni di età. NASOMET spray nasale è indicato anche nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni.

In pazienti con anamnesi positiva per sintomi di rinite allergica stagionale di entità da moderata a grave, il trattamento profilattico con NASOMET spray nasale può essere iniziato fino a quattro settimane prima dell'inizio previsto della stagione dei pollini.

Nasomet spray nasale è indicato per il trattamento dei polipi nasali in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età.

Riconfezionamento secondario: È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.P.A. - Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala; Mipharm S.p.A. Via B. Quaranta, 12 - 20141 milano; PHARM@IDEA s.r.l. Via del Commercio 5 - 25039 Travagliato (BS).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: NASOMET Spray Nasale 0,05% 140 erogazione 50 mcg/spruzzo;

codice AIC: 040738015;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: NASOMET Spray Nasale 0,05% 140 erogazione 50 mcg/spruzzo;

codice AIC: 040738015;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06539

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lidocaina Cloridrato Galenica Senese»

Estratto determinazione V&A/N n. 742 del 13 maggio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO GALENICA SENESE, anche nella forma e confezione: «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cassia nord, 351, 53014 - Monteroni D'Arbia (Siena) Italia, codice fiscale 00050110527.

Confezione: «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml A.I.C. n. 029856059 (in base 10) 0WH49V (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: 10 ml di soluzione iniettabile contengono:

principio attivo: lidocaina cloridrato 200 mg;

eccipienti: sodio cloruro 60 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 10 ml.

Produttori del principio attivo: S.I.M.S. S.r.l., località Filarone, 50066 Reggello - Firenze, Italia; Moehs Iberica SL, Cesar Martinell I Brunet Poligono Ind. Rubi Sur Spain, 08191 Rubi, Barcellona (Spagna).

Produttore del prodotto finito: industria farmaceutica galenica senese S.r.l., via Cassia nord, 351, 53014 - Monteroni D'Arbia (Siena) Italia (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche: anestesie per infiltrazione periferiche e loco-regionali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità confezione: A.I.C. n. 029856059 - «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,62.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,97.

Classificazione ai fini della fornitura confezione: A.I.C. n. 029856059 - «200 mg/10 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07118

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aminofillina Galenica Senese»

Estratto determinazione V&A/N n. 743 del 13 maggio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMINOFILLINA GALENICA SENESE anche nella forma e confezione: «240 mg/10 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: industria farmaceutica galenica senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cassia Nord, 351, 53014 - Monteroni D'Arbia (SI) Italia, codice fiscale 00050110527.

Confezione: «240 mg/10 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 029827033 (in base 10) 0WG7YT (in base 32).

Forma Farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: 10 ml di soluzione iniettabile contengono:

principio Attivo: aminofillina 240 mg;

eccipiente: acqua p.p.i. q.b. a 10 ml.

Produttori del principio attivo: Basf Pharmachemicakalien GmbH & CO. KG, Karlstrasse, 32423, Minden, Germania; Jilin Shulan Synthetic Pharmaceutical CO.LTD, Peoplès Main Road, 132600 Shulan City, Jilin Province, Cina.

Produttore del prodotto finito: Industria farmaceutica galenica senese S.r.l., via Cassia nord, 351, 53014 - Monteroni D'Arbia (SI) Italia (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche: vasodilatatore, eupnoico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 029827033 - «240 mg/10 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,48.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,40.

Classificazione ai fini della fornitura confezione: A.I.C. n. 029827033 - «240 mg/10 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07119

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; le stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Determinazione Dirigenziale n. 177 del 16/05/2011	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
	05	—

n. marchio	Impresa	Sede
56 RA	Contromedia Bigiotteria	RAVENNA

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Ravenna.

11A06950

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 25 del 4 marzo 2011, la società Oro Fashion S.a.s. di Figliuzzi Francesco, con sede in Serra San Bruno (Vibo Valentia), assegnataria del marchio di identificazione «21VV», è deceduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

11A06726

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Presentazione delle proposte di progetto LIFE+ 2001

Regolamento (CE) n. 614/2007 del 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 149 del 9 giugno 2007 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+).

Invito a presentare proposte di progetto per il Programma LIFE+ pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (2011/C 62/07) del 26 febbraio 2011.

Le proposte di progetto per la procedura di selezione LIFE+ 2011 dovranno essere redatte su appositi moduli di domanda.

I moduli e le Linee guida per i candidati 2011, contenenti le spiegazioni dettagliate sull'ammissibilità e sulle procedure, sono disponibili sul sito web della Commissione europea http://ec.europa.eu/environement/life/fubding/lifeplus.htm e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/home.html?.mp=/menu/menu_attivita/&m=LIFE.html|call_for_proposal_2011.html&lang=it

Le priorità nazionali 2011 per il Programma LIFE+ sono disponibili sul sito web del Ministero dell'ambiente della tutela del:territorio e del mare all'indirizzo sopra indicato.

Le proposte devono essere trasmesse al Focal Point Nazionale di LIFE+ su CD-ROM o DVD in formato elettronico pdf. I candidati devono utilizzare un CD-ROM/DVD separato per ogni proposta di progetto. La proposta deve essere costituita da un solo documento in formato pdf. Gli allegati alla proposta (mappe, documenti obbligatori di tipo amministrativo e finanziario relativi allo status legale del beneficiario del coordinamento secondo quanto indicato nelle «Linee Guida per i candidati 2011» disponibili sui siti web sopra indicati) devono essere presentati come documenti separati e chiaramente denominati come tali (nel nome del file). I file delle mappe allegati devono essere in Formato A4 o A3.

Si raccomanda di verificare, prima della trasmissione, che il CD-ROM o il DVD sia apribile e leggibile, che contenga tutti i file elettronici richiesti e che i moduli di domanda e i file forniti siano correttamente compilati e completi.

Il titolo della proposta di progetto deve essere scritto per esteso sulla copertina interna del CD-ROM o del DVD.

All'esterno delle buste contenenti il CD-ROM o il DVD deve essere presente la seguente dicitura:

Programma LIFE+ 2011

Nome del proponente

Titolo del progetto

Le proposte di progetto devono pervenire al Focal Point Nazionale di LIFE+ entro e non oltre le ore 17 del 18 luglio 2011 al seguente indirizzo (NON farà fede la data del timbro postale di spedizione):

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia - via Cristoforo Colombo n. 44 - 110147 Roma.

La scelta delle modalità di invio del plico sono di esclusiva responsabilità del mittente.

L'eventuale consegna a mano del plico contenente la proposta di progetto potrà avvenire il giorno 18 luglio 2011 presso l'ufficio postale del Ministero sito in via Cristoforo Colombo n. 54 dalle ore 9,30 alle ore 17.

11A07002

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita del Rosario, in San Basilio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2011, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita del Rosario, con sede in San Basilio (Cagliari), che, pertanto, è da ritenersi a tutti effetti ente ecclesastivo civilmente riconosciuto.

11A06598

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di Religione e di Culto «Centro Biblico Emmaus» - Mons. Vincenzo Migliorisi», in Siracusa.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di Religione e di Culto «Centro Biblico Emmaus - Mons. Vincenzo Migliorisi», con sede in Siracusa.

11A06599

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia San Francesco di Paola, in Mongrassano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia «San Francesco di Paola», con sede in Mongrassano (Cosenza), località Scalo Ferroviario.

11A06605

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Clarisse O.S.C. «Totus Tuus Maria», in Gorizia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Monastero Clarisse O.S.C. «Totus Tuus Maria», con sede in Gorizia.

11A06606

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2011, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Estratto del D.M. 16 maggio 2011 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel B.U. n. 2 del 31 gennaio 2011, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

De Vecchis Raffaella notaio residente nel Comune di Loreto (D.N. di Ancona) è trasferito nel Comune di Osimo (D.N. di Ancona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Campodonico Gianluca notaio residente nel Comune di Sassoferrato (D.N. di Ancona) è trasferito nel Comune di Senigallia (D.N. di Ancona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rinaldi Francesco notaio residente nel Comune di Toritto (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Bari (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cioffi Giuseppina notaio residente nel Comune di Casamassima (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Gioia del Colle (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ruggiero Mauro notaio residente nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Almenno San Salvatore (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrari Goffredo notaio residente nel Comune di Asti (D.N. di Asti) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fiordiliso Francesco notaio residente nel Comune di Gargnano (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Coppola Margherita notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Catania (D.N. di Catania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romano Beatrice notaio residente nel Comune di Tropea (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è trasferito nel Comune di Vibo Valentia (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Oggioni Michele notaio residente nel Comune di Introbio (D.N.R di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Merate (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paggi Monica notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Pistoia (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pallottino Domenico notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Forte dei Marmi (D.N. di Lucca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ventura Anna notaio residente nel Comune di Lentini (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gangitano Claudia notaio residente nel Comune di Rho (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romanelli Luca Saverio Felice notaio residente nel Comune di Cologno Monzese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Focarete Barbara Elisa notaio residente nel Comune di Lodi (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pesce Giuseppe notaio residente nel Comune di Lavena Ponte Tresa (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Luino (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bandieramonte Francesco notaio residente nel Comune di Pordenone (D.N. di Pordenone) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gaeta Tommaso notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Gragnano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mancini Giovanni notaio residente nel Comune di Biella (D.N. di Biella) è trasferito nel Comune di Santhià (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Castellana Francesco Paolo notaio residente nel Comune di Corleone.(D.N. di Palermo) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cogliandro Roberto Dante notaio residente nel Comune di Magione (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Perugia (D.N. di Perugia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Randazzo Francesca notaio residente nel Comune di Modica (D.N.R. di Ragusa e Modica) è trasferito nel Comune di Comiso (D.N.R. di Ragusa e Modica) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cauchi Baralis Patrizia notaio residente nel Comune di Casale Monferrato (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maranca Giovanni notaio residente nel Comune di Nocera Inferiore (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Sala Consilina e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giubbini Ferroni Carlo notaio residente nel Comune di Orvieto (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Berti Elena notaio residente nel Comune di Rovereto (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Udine (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Micheli Emanuele notaio residente nel Comune di Legnago (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tordiglione Roberto notaio residente nel Comune di Bardolino (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mottura Lorenzo notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Viterbo (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

11A06964

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 162/2011 e n. 163/2011 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 31 marzo 2011.

Con ministeriale n. 24/VI/0008218/MA004.A007/PIND-L-37 del 4 maggio 2011, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 162/2011 e n. 163/2011 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 31 marzo 2011.

Con la delibera n. 162/2011 l'ente ha inteso adeguare gli importi del contributo soggettivo minimo e massimo nonché del contributo minimo integrativo, per l'anno 2011, alle percentuali relative alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, indicate dall'ISTAT nella misura dell'1,60%. Inoltre, nella stessa misura e per il medesimo anno la cassa ha, altresì, adeguato sia il contributo soggettivo minimo per la contribuzione derivante dall'esercizio della facoltà di riscatto sia il contributo soggettivo minimo ed il contributo integrativo minimo per la contribuzione derivante dall'esercizio della facoltà di contribuzione volontari.

Con la delibera n. 163/2011, invece, sono stati rideterminati, sempre per l'anno 2011, gli importi del regime sanzionatorio di cui all'art. 10, comma 5, del Regolamento di previdenza.

11A06604

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «RHEINISCHES APFELKRAUT».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 129 del 30 aprile 2011, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «RHEINISCHES APFELKRAUT»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A06594

Domanda di modifica della denominazione registrata «NEUFCHÂTEL».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 129 del 30 aprile 2011, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dal Syndicat de défense et de la qualité du fromage Neufchâtel -Francia, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Formaggi - «NEUFCHÂTEL»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A06595

Domanda di registrazione della denominazione «FASOLA WRZAWSKA».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 129 del 30 aprile 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Polonia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «Fasola Wrzawska».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A06597

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL.

Con decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore. la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico, del Direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del Direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 maggio 2011;

Visto il Regolamento adottato con decreto i dicembre 2004, n. 329, pubblicato sul supplemento n. l0/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m3 secondo la norma UNI EN 12818»;

Visto il precedente decreto interministeriale 19 giugno 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2008;

Esaminata l'istanza presentata dalla Società S.G.S. Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Gaspare Gozzi, 1/A, acquisita in data 6 luglio 2010, nonché la documentazione allegata: la Società S.G.S. Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Gaspare Gozzi, 1/A. è abilitata all'esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL.

L'abilitazione ha la durata di due anni.

11A06982

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma dell'architetto Mario Virano a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2011, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011, registro n, 9, foglio n. 352, l'arch. Mario Virano è confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto relativo all'asse ferroviario Torino-Lione, fino al 31 dicembre 2013, comunque rinnovabile.

11A06800

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Atto di indirizzo recante «Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti per la stagione estiva 2011».

Al Presidente della Regione Abruzzo

Al Presidente della Regione Basilicata

Al Presidente della Regione Calabria

Al Presidente della Regione Campania

Al Presidente della Regione Emilia-Romagna

Al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia

Al Presidente della Regione Lazio

Al Presidente della Regione Liguria

Al Presidente della Regione Lombardia

Al Presidente della Regione Marche

Al Presidente della Regione Molise

Al Presidente della Regione Piemonte

Al Presidente della Regione Puglia

Al Presidente della Regione Sardegna

Al Presidente della Regione Siciliana

Al Presidente della Regione Toscana

Al Presidente della Regione Umbria

Al Presidente della Regione Valle D'Aosta

Al Presidente della Regione Veneto

Al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano

Al Presidente della Provincia Autonoma di Trento

e, p.c. *All'On. Raffaele Fitto Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale*

Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti per la stagione estiva 2011

Come di consueto, in vista della prossima stagione estiva, ritengo utile ed opportuno condividere alcune riflessioni con le SS.LL. affinché, in linea con i presenti "indirizzi operativi", predisposti ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n.401, si possano promuovere, attivare ed adottare tutte le azioni e le iniziative utili a prevenire ed a fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia, oltre che ogni situazione di emergenza conseguente, soprattutto nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni.

Dal bilancio degli ultimi anni, risulta che le situazioni emergenziali legate agli incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito il nostro Paese, con conseguenze sovente tragiche, mostrano un trend in parziale diminuzione. Questo risultato è stato ottenuto grazie ad una crescita del

Sistema Paese, a tutti i livelli di responsabilità coinvolti nella prevenzione e nella lotta attiva, anche favorito da condizioni meteo-climatiche in generale meno favorevoli all'innesco degli incendi.

I risultati raggiunti non possono tuttavia essere considerati un punto di arrivo, perché il fenomeno continua ad interessare vaste aree del territorio nazionale, coinvolgendo il patrimonio boschivo ed esponendo al rischio le infrastrutture e gli insediamenti urbani, con significative perdite di carattere ambientale e monetario, ancora più gravi nell'attuale congiuntura economica.

Ritengo quindi che sia necessario consolidare e potenziare gli sforzi ed i risultati fin qui ottenuti, con un'adeguata ed efficiente risposta in termini di sorveglianza, avvistamento e lotta attiva, una puntuale attività di prevenzione e di pianificazione di protezione civile, nonché attraverso il coordinamento del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti competenti. A tale proposito preoccupa la decisione di includere, tra i trasferimenti a favore delle Regioni a statuto ordinario da tagliare per l'annualità in corso ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, anche quelli relativi alla legge 21 novembre 2000, n.353 che, in parte, sostengono e finanziano le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva che la legge affida alle Amministrazioni da Voi governate.

Inoltre, preme sottolineare, sostenuto anche dalle esperienze degli anni precedenti che, laddove l'organizzazione delle competenze e l'assegnazione delle responsabilità nelle strutture che governano le attività di antincendio boschivo e di protezione civile, sono tra loro connesse o quantomeno ben coordinate, l'azione di contrasto risulta certamente di maggiore tempestività, efficacia ed efficienza. In tale senso rinnovo l'invito alle SS.LL. affinché sia assicurato un puntuale coordinamento tra le competenze in materia di incendi boschivi e di protezione civile, laddove non già integrate.

In ultimo è utile ribadire che la materia degli incendi boschivi, nel vigente ordinamento, è posta in capo alle Amministrazioni regionali ed alle Province Autonome, ad eccezione, nell'ambito strettamente operativo, della responsabilità attribuita al Dipartimento della protezione civile per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva, secondo le procedure che verranno emanate al riguardo. In tale contesto, partecipo alle SS.LL. con soddisfazione che, dopo le problematiche vicende dei mesi scorsi che hanno interessato la linea dei velivoli Canadair, che costituiscono pilastro fondamentale della flotta dello Stato, tali mezzi sono nuovamente operativi.

Pertanto, nell'indicare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2005, n.90, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.152, l'inizio della prossima campagna estiva al 15 giugno 2011 ed il termine al 30 settembre 2011, al fine di garantire una risposta tempestiva ed efficace, sia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, sia, eventualmente, di protezione civile, vogliano le SS.LL. organizzare le proprie attività secondo le seguenti indicazioni:

a) Attività di previsione e prevenzione

favorire presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma l'attivazione dei Centri Funzionali Decentrati, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, anche integrandoli, ove possibile, con i diversi settori di rischio; nello specifico, curare quello preposto alle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza delle condizioni di rischio determinate dagli incendi boschivi e di interfaccia, anche al fine di assicurare, secondo le indicazioni delle linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, Parte II, Punto 12, la predisposizione di bollettini a livello regionale per l'organizzazione del sistema di lotta attiva e per quello di allertamento ai fini di protezione civile, ai diversi livelli territoriali;

attivare ogni possibile forma di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti di Enti e Società che gestiscono le infrastrutture, nonché degli Enti locali competenti, affinché vengano rimosse le condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi, in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria, anche attraverso la minimizzazione della massa combustibile e la realizzazione di fasce di salvaguardia. Parallelamente si sollecitano gli Enti e gli Organi competenti ad attivare tutte le opportune forme di vigilanza del territorio atte a verificare le eventuali inadempienze;

promuovere ogni possibile azione di impulso finalizzata alla sensibilizzazione dei Comuni interessati da incendi boschivi, affinché istituiscano ovvero aggiornino il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi all'art. 10, comma 2 della legge n.353 del 2000, sulla base, quantomeno, dei dati contenuti nel Sistema Informativo della Montagna curato dal Corpo Forestale dello Stato, o comunque disponibili presso sistemi regionali, al fine di rendere cogenti i vincoli e le prescrizioni di cui al comma 1 del predetto art. 10;

potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;

prevedere, ai sensi dell'art, 7, comma 6, della legge n, 353 del 2000, forme di incentivazione, anche economica, per il personale stagionale utilizzato nelle attività di prevenzione, pattugliamento e lotta attiva in stretto rapporto ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco, sulla scorta delle positive esperienze in tal senso adottate in alcune realtà italiane.

b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi

definire la delimitazione delle aree e dei periodi a rischio, prevedendo anche opportune iniziative finalizzate ad inibire ogni azione, anche solo potenziale, che determini l'innesco di incendio, definendo con le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo l'eventuale attività di controllo del territorio da parte delle forze di polizia;

provvedere all'annuale revisione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando gli obiettivi prioritari da difendere, nonché il modello di intervento che riporti le attività necessarie ad una efficace gestione dell'emergenza;

assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000;

definire, anche tramite le intese eventualmente sottoscritte a livello regionale previste dall'art. 7, della legge n. 353 del 2000, l'uniformità e l'ottimizzazione delle procedure operative di intervento nelle attività di contrasto a terra degli incendi, specificando a chi compete la direzione tecnica ed il coordinamento delle operazioni nel caso di soprassuoli prevalentemente forestali, oppure prevalentemente antropizzati;

assicurare che il modello organizzativo per lo spegnimento a terra preveda un congruo quantitativo di squadre di intervento, debitamente addestrate e equipaggiate, dislocate per ambito territoriale di pertinenza e in considerazione degli obiettivi prioritari da salvaguardare; provvedere, altresì, all'indispensabile presenza, per ognuno dei suddetti ambiti territoriali, di almeno un direttore/responsabile delle operazioni di spegnimento - dotato di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei - anche appartenente, previa specifica intesa, alle strutture operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato.

c) Attività di pianificazione di protezione civile

sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, anche di carattere speditivo come già sperimentato in molte regioni dopo i tragici eventi dell'estate 2007, nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile e nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia, nonché nelle attività di informazione alla popolazione al verificarsi di incendi sul territorio comunale;

promuovere l'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, posti all'interno o in stretta adiacenza di aree boscate;

provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi sia in caso di eventi particolarmente intensi e dannosi, sia durante periodi ritenuti a maggior rischio.

d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza

assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego

sia di risorse strumentali sia di conoscenze specialistiche, valutando, altresì, il ricorso ad accordi per l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale;

garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia;

assicurare, così come previsto dall'art. 7 comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP ovvero, per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome, dell'eventuale analoga struttura di coordinamento, prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale della Stato e dei Corpi Forestali Regionali e/o Provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze di Polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n. 225 del 1992;

valutare la possibilità di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province Autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento nelle aree a maggior rischio del Paese;

assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle "Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi", emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;

provvedere all'ottimizzazione delle procedure di valutazione delle richieste di concorso allo spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, essendo peraltro evidente quanto il ricorso al mezzo aereo debba essere residuale e riferito esclusivamente alle situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra;

adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;

fornire il continuo aggiornamento delle informazioni relative alle fonti di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua;

definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.

Infine, consapevole del valore dell'educazione e della formazione del senso civico quale forma indiretta, ma efficace, di prevenzione, si chiede di porre particolare cura alla promozione di iniziative per la diffusione della cultura di protezione civile tra i cittadini, che, in particolare, illustrino le corrette norme di comportamento da adottare per salvaguardare l'ambiente e mettano in evidenza le gravi conseguenze che derivano dagli incendi boschivi e di interfaccia.

Confido vivamente nella tempestiva e puntuale attuazione dei presenti indirizzi operativi, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad operare a diverso titolo, al fine di garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nell'imminente stagione estiva 2011.

Roma, 13 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A06799

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 11 del 22 aprile 2011.

Approvazione ordinanza n. 11 del 22 aprile 2011.

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 fino al 30 giugno 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca

Rende noto

che con propria ordinanza n. 11 del 22 aprile 2011 ha disposto «OPCM 3800/2009: sistemazione e riqualificazione via Ponchielli - III lotto»

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.17 del 29 aprile 2011 parte prima.

11A06593

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-123) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00